

L. GIACOMUZZI

influsso  
francescano  
su  
VITA  
CRISTIANA  
E PENSIERO  
SPIRITUALE  
A VICENZA  
DAL 1400 AL 1600

L. GIACOMUZZI

influsso francescano s  
**VITA CRISTIANA  
E PENSIERO SPIRITUALE  
A VICENZA  
DAL 1400 AL 1600**



EDIZIONI LIEF VICENZA

L'aver contribuito, alla pubblicazione di questa voluminosa opera storico - religiosa, ci riempie di legittimo orgoglio e di intima soddisfazione.

L'umile, tenace e prezioso lavoro del Giacomuzzi affonda le proprie radici nella « vita cristiana » e nel « pensiero spirituale » del nostro mondo Vicentino nel periodo che va dal 1400 al 1600; un periodo storico ricchissimo di fermenti e di valori umani e cristiani, « valori » che tanta importanza ebbero nella formazione civile e sociale della gente veneta.

Non è un'opera che possa contare su un grosso successo di pubblico e il nostro rammarico è proprio che il « messaggio » che emana dalle pagine di questo libro non possa giungere al cuore di tutti; questo meraviglioso messaggio di umiltà, di povertà, di fraternità, di ricchezza spirituale, di disponibilità e di servizio agli altri (ai poveri, ai bisognosi, agli ammalati, agli oppressi, agli emarginati, a tutti i concittadini o « confratelli », in generale), tipico degli Ordini e dei Terz'Ordini ma soprattutto delle « Confraternite », veri e propri movimenti popolari di impegno sociale, umano e cristiano.

Eppure il nostro tempo avrebbe tanto bisogno di questo messaggio e di questi « valori » di purissimo sapore evangelico e francescano e di ritornare, indipendentemente dalla convinzione religiosa di ognuno, a godere del profumo di poesia e di vita che ci arriva dalla lettura degli Statuti degli Ordini Religiosi e delle Confraternite di quel tempo.

E anche il nostro Basso Vicentino, con P. Anton.o Pagani, « uomo di grande fama e santità » che qui operò e le cui reliquie riposano nel Monastero di San Pancrazio di Barbarano, con la Chiesa di San Nicolò di Lonigo ove si formò e operò l'o-

NB. { pp. XCIV - XCVIII :  
"Confraternita S. Spirito di S. Girolamo  
dell'Orfanotrofio della Mercanzia  
di Vicenza" (1521).  
pp. 245 - 265 :  
Statuti di detta Confraternita S. Spirito ...

— 12 a.o.  
Giancarlo P. P. P.  
Vicenza, 4. IV. 2022

L. GIACOMUZZI

INFLUSSO FRANCESCO  
SU

**VITA CRISTIANA E PENSIERO SPIRITUALE  
A VICENZA DAL 1400 AL 1600**

*DALLO STUDIO DI STATUTI DI ORDINI RELIGIOSI  
TERZ'ORDINI E CONFRATERNITE RELIGIOSI POPOLARI*

Lief Vicenza - anno francescano 1982

tica cristiana come abbiamo ricordato sopra.

— Si ha una assistenza frequente e organizzata dei malati.

— Si promuove la devozione al SS. Crocifisso.

Tutti questi sono segni, impegni spirituali ed apostolici che distinguono questa Confraternita dalle precedenti ed insieme si presentano come premesse e caratteristiche che preannunciano lo sviluppo delle prossime che esamineremo in una cornice spirituale nuova, potenziata, riformata.

È una Confraternita che fa da *trait-d'union* fra il gruppo socio-religioso già esaminato ed il prossimo apostolico-spirituale che studieremo.

Appartiene al precedente gruppo soprattutto per lo spirito ed in parte anche per la forma di vita cristiana che presenta; si collega al nuovo per molti aspetti di vita pastorale e impegni di vita cristiana che verranno sviluppati e animati da spirito nuovo.

**b) Compagnia Segreta di S. Girolamo dell'Ospedale della Misericordia di Vicenza (1521)**

I capitoli sono preceduti da istruzioni sulla settimana santa per la recita dell'ufficio e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche. Si aggiungono alcune pagine (poco leggibili) che riguardano la fondazione della Compagnia come ispirata da Dio. Ricorda i tre gradi di vita: contemplativa, attiva e morale. Porta la data del 23 novembre 1494, festa di S. Clemente. Costituita la compagnia si riuniscono per stendere gli statuti allo scopo di favorire la vita della Compagnia.

**Cap. 1° Onestà e buoni costumi dei fratelli**

Vengono presentate le basi della vita morale del fratello della compagnia. Insegna a fuggire il male ed a fare il bene, a respingere i vizi e ad acquistare le virtù. In particolare chiede di evitare i giochi pericolosi, rispettare il matrimonio, osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, vivendo onestamente come si conviene ad un buon cristiano.

**Cap. 2° Confessione e Comunione**

Il cibo dell'Eucaristia è il nutrimento necessario alla vita cristiana. Si chiede di fare la comunione dodici volte all'anno, ed anche di più per chi lo desidera. Chi non migliora i suoi costumi, non lascia i vizi può venire privato della comunione anche per un anno. Non si deve mangiare e bere nella Compagnia per non dare scandalo, ed è richiesto il silenzio negli incontri di preghiera all'Oratorio.

**Cap. 3° Digiuno, preghiera e S. Messa quotidiana**

I fratelli hanno l'obbligo del digiuno il Venerdì Santo e le vigi-

lie delle feste, la preghiera del mattino, della mensa e della sera, la partecipazione alla S. Messa, possibilmente ogni giorno.

**Cap. 4° Elezione del Confessore e Correttore**

Per la scelta del confessore vi sono alcune norme da rispettare, dei requisiti richiesti per il candidato e delle regole alle quali è tenuto il fratello per la confessione. I fratelli prima di esprimere il voto invocano lo Spirito Santo per compiere una scelta secondo coscienza.

**Cap. 5° Elezione degli ufficiali**

Per la guida della compagnia vengono eletti tre governatori: il primo è il priore, il secondo il segretario, il terzo si chiama camerlengo: ciascuno ha i suoi precisi compiti.

**Cap. 6° Elezione dei governatori**

Spetta alla assemblea la nomina dei governatori nella seconda domenica di aprile e nella prima di ottobre. Per la validità della elezione occorre il 50 + 1 dei voti. Oltre le preghiere iniziali di invocazione dello Spirito Santo si hanno le cerimonie di accettazione e le preghiere di ringraziamento. Uno può essere riconfermato e rimanere in carica per un anno, non di più e deve avere almeno trent'anni di età.

**Cap. 7° Nuovi e vecchi ufficiali**

Nel passaggio dei poteri fra vecchi e nuovi ufficiali, i primi hanno il compito di istruire i secondi, e questi possono correggere i difetti dei primi.

**Cap. 8° Norme per la recita dell'ufficio**

Il fratello ha l'impegno della preghiera, dell'ufficio e della penitenza insieme in determinati giorni dell'anno. Si trovano insieme anche per leggere i capitoli degli statuti e per la confessione. Gli assenti ingiustificati possono venire espulsi dalla Compagnia.

**Cap. 9° I novizi**

Nel ricevere un novizio occorre prudenza, conoscere i suoi costumi o prendere le dovute informazioni. Gli si farà conoscere gli statuti della compagnia e lo stile di vita richiesto. La sua domanda verrà discussa in assemblea e votata la accettazione. Per l'ingresso nella Compagnia vi è un cerimoniale liturgico da rispettare con preghiere, riflessioni e il canto del *Te Deum*. L'età minima per la accettazione è di ventiquattro anni.

**Cap. 10° Il maestro dei novizi**

Il maestro dei novizi viene scelto tra i fratelli più idonei con votazione. Rimane in carica un anno ed è chiamato ad insegnare ai novizi soprattutto con l'esempio della vita. Insegnerà loro l'acquisto delle virtù, a scoprire in se stessi le imperfezioni da correggere, a me-

ditare su Cristo Crocifisso per imitarlo. Li aiuterà nell'acquisto dell'umiltà, e della prudenza nel parlare, nel frequentare persone e luoghi.

Cap. 11° *Infermi e infermieri*

Gli infermieri incaricati a visitare i malati avranno cura di invitarli a ricevere i sacramenti e di provvedere al necessario per il loro corpo. Non verrà concessa la assistenza al corpo finché non abbiano ricevuto i Sacramenti. Per il fratello indigente si provvede anche al medico con le offerte. Per il fratello defunto si celebra una S. Messa, si fanno preghiere per otto giorni ed ogni anno una S. Messa per tutti.

Cap. 12° *Le offerte*

Le offerte servono ad espiare i peccati e ad aiutare i poveri: per questo ogni fratello è invitato ad una libera offerta ad ogni riunione. Questo denaro va per le necessità dei poveri e della compagnia, secondo determinate norme. Lo stesso vale per i beni ricevuti in eredità. Chi manca e si appropria di questi beni viene espulso dalla compagnia.

Cap. 13° *Correzione fraterna*

La correzione fraterna deve essere fatta a tutti, specie ai fratelli della compagnia: è un impegno di carità spirituale superiore a quella materiale. Importante è fare le giuste osservazioni, ed ancor più saperle accettare per amore di Dio e delle anime e nostro bene spirituale.

Cap. 14° *Scrutatori e Investigatore*

Per una migliore osservanza degli statuti il lunedì di Pasqua vengono eletti due, di buona coscienza, come Scrutatori. Viene eletto da costoro un terzo come investigatore che non deve essere conosciuto da alcuno. Hanno un compito gradito per i buoni che vogliono migliorare, e odiato dai perversi. Uno ha il compito di scoprire i difetti dei fratelli, gli altri hanno il compito di correggerli o farli cacciare dalla compagnia, sempre con tanta prudenza e segretezza. Lo scopo è di far migliorare la compagnia in numero e qualità.

Cap. 15° *La Parola di Dio*

La Parola di Dio va presentata in tempi e modi utili per alimentare il buono spirito. Non bastano le belle cerimonie; occorre nutrire l'anima con parole calorose e cariche di fede e amore. Non occorre essere persone dotte ed istruite; bastano anche persone di poca cultura, che sanno meditare dinanzi al Crocifisso ed esprimono, non tanto quello che hanno letto sui libri, ma che hanno vissuto.

Cap. 16° *I Governatori e l'obbedienza*

È importante l'osservanza degli statuti e l'obbedienza ai governa-

tori. Per chi non accetta questo è prevista la espulsione dalla compagnia, fatta con bontà. Ogni governatore esercita la carica per un mese a rotazione con gli altri due. La vita e le questioni della compagnia rimangono segrete.

Cap. 17° *Riammissione del fratello nella compagnia*

Dopo un anno dalla espulsione si può esaminare la riammissione come per qualsiasi novizio. Gli verranno fatte le opportune raccomandazioni e chiesta la penitenza dinanzi la assemblea. Per la pubblica quiete si devono risolvere i litigi tra fratelli: qualora non si raggiunga l'accordo vengano messi fuori dalla compagnia.

Cap. 18° *Dispensa dagli Ordini*

I governatori devono dispensare dall'osservanza degli statuti i fratelli che si trovano impossibilitati, ma non più del necessario.

Cap. 19° *Per conservare o cambiare gli statuti*

Per modificare i presenti statuti, per giusto motivo, occorre siano presenti almeno i tre quarti dei fratelli e si abbiano i quattro quinti dei votanti a favore. Per la validità è necessario che tale voto sia espresso in una seconda assemblea dopo 15 giorni. Perché divenga esecutivo occorre la approvazione del Vescovo. Questa procedura è necessaria quando si tratta di allargare o restringere gli impegni di vita.

Quando si voglia migliorare gli statuti togliendo qualche imperfezione o per passare dal bene in meglio basta una votazione con la metà più uno dei voti.

Cap. 20° *Cerimonie per l'ufficio*

Per la recita dell'ufficio nella compagnia sono previste determinate norme e preghiere, iniziando con la compieta alla sera.

Cap. 21° *I quattro medici delle anime*

La compagnia sceglie quattro medici delle anime fra i migliori fratelli, rimangono in servizio per un anno e possono essere confermati. Non occorre siano sacerdoti: è necessario siano persone che hanno vinto le proprie passioni. A costoro ci si presenta per esprimere con sincerità le proprie difficoltà o fragilità, per chiedere aiuto e consiglio unitamente alla preghiera. Tutti possono ascoltare i consigli che vengono dati e così possono imparare. Trattasi di pubblica accusa delle colpe da farsi con umiltà. I medici useranno carità e saggezza nel correggere. Fra le diverse infermità spirituali la più difficile da curare è la tiepidezza. Difficile è aiutare chi unisce alla buona intenzione gli interessi spirituali e materiali; non riuscirà mai a correggersi.

Dopo i ventun capitoli seguono alcune decisioni prese nelle as-

semblee dal 1525-1530, riguardanti la accettazione dei sacerdoti, la presenza di non fratelli alla preghiera della Compagnia, la confessione e comunione, la assistenza dei malati della compagnia, la amministrazione delle offerte e lasciti, la correzione dei sacerdoti, la confessione delle colpe in assemblea.

c) *Compagnia Segreta di S. Girolamo e Opera della Carità (1579)*

Questi statuti sono divisi in due parti: la vita di pietà dell'Oratorio, e l'attività caritativa ed apostolica. Avrebbero dovuto contenere una terza parte circa l'insegnamento della dottrina cristiana come è più volte promesso negli stessi statuti.

— *L'Oratorio*

1) *Esercizi spirituali del mattino.* Ogni domenica e festa all'oratorio i fratelli recitano devotamente l'ufficio divino.

Dopo Mattutino e lodi fanno mezz'ora di orazione mentale pregando per i vivi e defunti, essendo la preghiera il timone dell'anima. Segue il resto dell'ufficio, le litanie, la confessione per coloro che si comunicano e viene raccolta un'offerta per le spese di culto. Ascoltano con devozione e attenzione la S. Messa e fanno la Comunione. Si conclude con una lettura sugli ordini e si esprimono reciprocamente i loro propositi. Quindi vengono licenziati per ascoltare la predica o per partecipare alla riunione della Compagnia che comprende Oratorio, Opera di Carità e Dottrina Cristiana.

2) *Esercizi spirituali dopo pranzo.* Dopo l'insegnamento della dottrina cristiana partecipano al canto del Vespero, Compieta e Litanie. Segue la lettura spirituale quale aiuto nella virtù, nelle opere di bene, per rendersi più pronti nel compimento della volontà di Cristo e nella realizzazione della propria vocazione. Si conclude con un quarto d'ora di orazione mentale.

3) *Esercizi spirituali feriali all'oratorio.* I giorni privilegiati e santificati con alcuni esercizi spirituali sono: il primo venerdì del mese per venerare la passione di Cristo, i venerdì di quaresima, le quattro tempora, gli ultimi giorni di carnevale e la settimana santa.

In detti giorni i confratelli recitano Vespero e Compieta, fanno la lettura spirituale per favorire l'impegno nella virtù. Il primo giorno di quaresima viene santificato con l'assistere alla S. Messa, e nel ricevere la S. Comunione e le ceneri. Il Mercoledì, Giovedì e Venerdì santo al pomeriggio recitano l'Ufficio e fanno la disciplina. Il Giovedì e Sabato assistono alla S. Messa e ricevono la comunione.

4) *Alcuni ordini generali.* Per favorire l'ordine ed il frutto nelle riunioni si chiede il permesso per parlare. All'Oratorio si osserva scrupoloso silenzio durante le pratiche di pietà e la puntualità evi-

tando di andarsene prima del tempo. Nelle avversità è bene sapersi consigliare e farsi aiutare da qualche fratello il quale si sentirà impegnato a fare il possibile. Si tenga aperto il cuore alla carità verso tutti, pure i peccatori per condurli a Cristo, imitando il suo esempio.

5) *Altri ordini per tutti.* Per l'approvazione di una proposta all'oratorio occorrono i due terzi di voti. Nelle proposte ognuno può esprimere il proprio parere senza volere imporlo, ma accettando il pensiero della maggioranza. Non conviene parlare con estranei delle cose trattate in capitolo, se non servono al buon esempio. E nello scegliere gli ufficiali si allontana ogni simpatia o interesse. Non si giudica male il prossimo, né lo si biasima anche se mostra delle imperfezioni: ognuno abbiamo i nostri difetti.

6) *Lasciare i cattivi costumi per prendere i buoni.* Ogni fratello è impegnato a evitare anche il pericolo del male, a lasciare i giuochi specie scandalosi. Nei giorni di festa non apre il negozio, non lavora, non trasporta merci, né compie contratti, eccetto nelle fiere permesse, dopo aver ascoltato la S. Messa. Evita i divertimenti e ritrovi illeciti. Bandisce i discorsi inutili, le discussioni sulla fede accettando il pensiero della Chiesa. Sradica i vizi e coltiva le virtù dell'umiltà, della preghiera, della carità verso Dio ed il prossimo, dell'obbedienza e così raggiunge la perfezione.

Il fratello assiste alla S. Messa quotidiana e se impossibilitato partecipa spiritualmente mediante la recita di cinque Pater-Ave alle SS. Piaghe di Cristo.

Digiuna il venerdì per amore alla Passione di Cristo. Quando incontra il Santissimo lungo la via lo accompagna con amore. Coltiva la devozione alla Vergine.

7) *I trasgressori di ordini.* Lo scopo della Compagnia è essere tutti fratelli uniti nell'amore a gloria di Dio, a vantaggio personale e a bene del prossimo. Le virtù necessarie sono l'obbedienza, l'umiltà, l'abnegazione e la frequenza agli esercizi spirituali. Il rilassamento e la tiepidezza sono il peggior male e vanno banditi mediante l'osservanza degli ordini. Il superbo che trasgredisce gli ordini è seminatore di zizzania. Avrà un primo ammonimento privato, un secondo pubblico ed alla terza volta viene espulso dalla compagnia con votazione. Il fratello che manca all'Oratorio deve farsi scusare e lo farà alle umiliazioni: se manca per due mesi consecutivi viene espulso. Si frequenta la Comunione almeno una volta al mese e nelle feste solenni. Chi trasgredisce questa pratica si accusa alle umiliazioni ed ha i soliti avvertimenti. Se persevera nella mancanza dopo tre mesi viene espulso. Per la riammissione occorre trascorra un anno, rifaccia il noviziato e dia segni di pentimento.

*Dal manoscritto:*

CAPITOLI DEL GOVERNO DELLA COMPAGNIA SEGRETA  
(DI S. GIROLAMO) DELL'OSPEDALE DELLA MISERICORDIA  
DI VICENZA - BORGO DI PUSTERLA  
(Vicenza - Arch. del Palazzo Serbelloni).

o, noce: et ne la electione del guernatore non si faccia pratiche in sieme luno con laltro, ma ogniuno guardi ala sua conscientia et faccia quello che a lui pare piu al proposito Secundo Dio: ~

**E** Del mo et ordine che si debe tenere qndo li noui officiali entrano i officio, et quato dura loro officio, et de loro defecti: Cap. vii.

**A** Nchora ordinamo che uenuto el tempo dela entrata deli officiali d la compagnia uno di uechij gubernatori uadi alaltare, et quini dinaci alaltare faccia in zenochiare tutti li officiali et noui, et uechij, et tutti i sieme dicano Confiteor Deo etc: Et cantisi li usitati hymni come quando creati

*Cantanda ad se et oratione et sermonis etc.  
simile oratione*

CAPITOLI DEL GOVERNO DELLA COMPAGNIA SEGRETA  
(DI S. GIROLAMO) DELL'OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI  
VICENZA - BORGO DI PUSTERLA (ARCH. PALAZZO SERBELLONI - VI).

[Norme per la settimana santa]

Lo luni sancto et marti sancto si uien la matina alhora debita: et si dice li sette psalmi et litanie solite et si fa la disciplina ordinaria: poi si dica la oration de la pieta cum le brazze in crocc: poi si dia licentia.

Lo mercore santo si uien la sera ad hore 23 et si dica li 7 psalmi cum le litanie: poi si faccia la disciplina ordinaria: et poi le oration solite:

La zobia sancta si uien la matina: et si dica li septe salmi senza gloria patri: ma in loco di la gloria si dica Respice quesumus domine super etc. non si conta le litanie: et si sta a la messa: et si fa la comunion a tutti la matina. Item subito da poi disnare si uien tutti et si fa la lotion di li piedi ali poueri tutti presenti tutti i fratelli cum le cerimonie solite: Legendo lo euangelo sentito de la zobia: li gubernatori soli debano lauare li piedi ali poueri et sugarli: et basarli inzinochiati a capo discoperto: et facta dicta lotion si da licentia.

Item ad hore 23 si uien la ditta sera: se dice li 7 psalmi a soprascritto modo: senza litanie: poi si faccia la disciplina ordinariamente: et le oratione soprascripte: et poi si dia licentia.

Lo uenere sancto si uien dapoi la procession del domo: si dice lofficio de la croce: dapoi li 7 psalmi senza gloria patri: ma in loco di la gloria si dica Respice quesumus tutto: Poi le oration soprascripte de la pieta. Poi la disciplina si fa ordinaria: et in fine si canta il miserere cum il Respice soprascritto.

Item il primo governatore comincie poi inzenochiarsi et dimandar perdono a tutti: et poi il secundo: et cossi il terzo: Poi tutta la compagnia ad uno ad uno secundo il nostro solito.

Il sabato Sancto non si uien:

La domenica di pasqua de la resurrection Sancta la comunione ogniuno a la parrochia soa: ciascuno uegni et si dica lofficio nostro ordinariamente et solennemente.

[Atto costitutivo della compagnia]

Al nome de la santissima e indiuidua Trinita, Padre figliolo et Spirito Santo. Et de la gloriosissima madre de Dio semper Uergine Maria et de lo Ecc.<sup>mo</sup> et pretiosissimo aduocato Sancto Hieronymo sotto il qual santo e et sarà fondata questa deuota compagnia et de tutta la corte celeste del Paradiso.

Pigliando adonque le parole del Spirito Sancto Et parola per bocca de Mala-

<sup>1</sup> Il presente manoscritto non fa uso dell'accento, nè dell'apostrofo. - La punteggiatura segue regole proprie e non costanti. - Si hanno alcuni latinismi: es. la ti seguito da vocale = z.

- Non esiste la 'v'; al suo posto si usa la 'u'.
- L'uso delle doppie non è costante: così il modo di scrivere una parola: es. guernatori, gubernatori, gouernadori.
- Spesso abbiamo la ch anche dinanzi alle vocali a, o, u.
- Si avverte pure l'influsso del dialetto veneto su alcune parole.
- La preposizione a e gli articoli spesso sono uniti alla parola successiva.
- La congiunzione 'e' porta la 't' = 'et'.



chia profeta et dice Declina a malo et fac bonum, et uol dire partite dal male e fa il bene.

[Secondo questo principio alcune persone devote ritenendosi ispirate dallo Spirito Santo deliberarono di prendere una forma di vita, come hanno fatto molti santi secondo questi tre gradi di vita: 1° vita contemplativa mediante devote e sante meditazioni; 2° vita attiva per sovvenire alle necessità del prossimo; 3° vita morale per ordinare se stessi ad una vita onesta.

Fatto questo proposito iniziamo invocando il nome di Dio, della Madonna e di tutta la corte celeste: così si costituì il 23-11-1494 la compagnia o fraternità di S. Girolamo. Si riunirono dette persone per provvedere alla stesura degli statuti per il buon ordine della Compagnia e per aiutare i fratelli a conseguire il fine della giustizia in terra e premio eterno in cielo.

Stabilirono che nella compagnia vi fossero degli uffici e degli ufficiali per il buon servizio e attività della stessa compagnia e per aiutare i fratelli nella osservanza degli statuti, osservanza che non lega sotto pena di peccato, salvo quando sia fatto per disprezzo].

Cap. I: *Dela honestade et boni costumi et de quelli che siano obligadi di fare et di non fare et di uiuer uirtuosamente Lassadi li uicij et pigliar le uertu: et questo e il fundamento di nostra Compagnia.*

«Qui Timet Deum Facet bona». La sancta scriptura dice che colui che teme dio fa molti beni. Et in uno altro loco dice: Quasi a facie colubri fuge peccatum: pertanto e a dire fugi el peccato quanto fugi el serpente.

Dauith propheta dice: Declina a malo et fac bonum. cioe lassa il male et fa il bene. In queste due parte si contiene tutto lacto de la uita Christiana morale: che non e altro che ordinar la uita sua a uiuer uirtuosamente schiuando el male et far il bene: Fugir i uitij et pigliar le uertu: et questa e una dele tre parte principale in che e fundata questa compagnia: et po uolendo particolarmente dichiarare come li nostri fratelli debiano uiuere, ordinarono in questo presente capitulo che qualunque e, o sera de questa compagnia non debia mai per nissun modo iocare. a nissun modo di ioco ne star a ueder iocare: a nessun modo non debiano biastemare per casone nissuna ne iurare per alcun modo: Debiano uiuer castamente et netamente: Et chi hano donna obserui el Santo matrimonio:

Ma al tempo dela comunione siano puri e sancti: Non debiano ire atauerna ex cepto in camino, o, in caso de necessita: Non debiano fare ne far fare arte non licita: Non faciano contracti non liciti ne far cossa che si cometta mortal peccato. Ma ognuno debia obseruare li comandamenti de dio et di la Sancta chiesa: Sia ciascaduno tenuto a uiuer cum ogni honestate et diuoti costumi come se appartiene a ogni bono cristiano acio che idio sia laudato et el proximo ne habi bono esemplo:

Cap. II: Anchora Siano tenuti li nostri fratelli a confessarsi una uolta al mese dal nostro Confessore eletto per la Compagnia, et li fratelli nostri non si possi confessar da altri che da lui proprio senza espressa licentia del dicto confessore, ouero de uno de padri gouernadori, et questo non manchi: Debiansi anchora tutti li fratelli comunicarsi dodese uolte alanno almeno. Saluo se legitimamente fussero impediti: Una fiada per ogni mese: la prima uolta per la pascha de la Resurrectione in la parochia sua: ma le altre uolte si debiano comunicar nela compagnia quando se delibera per li fratelli. Et perche el sacramento e uno cibo de

lacrima come dice. Yesu Cristo: per tanto alcuni che se sente auer gran fame de quello: et tanto tempo non pole aspettar, per che troppo se debiletariano: uogliamo che tali se possino comunicare et una fiada et doe de piu ala settimana secundo che pare conueniente aliguernatori li quali non siano resistenti ne contrari senza causa legitima a bona opera, ne sforzano chi piu non uole comunicare de una fiada al mese: Imperho che non sono equali li appetiti di tal cibo ne tutti hano la sua comodita come uoriano: bene ogniuno riguardi il bisogno per fatto suo, ne uno uituperi laltro cossi de quelli che sono più tardi: et piu spesso resguardi in si stessi che frutto fa la Comunione, zioe se diuenta humile, paziente, et uirtuoso che se alcuni se comunicano spesso, o, una fiada al mese et non se fano migliori nele uirtu tali toleno el cibo el quale non li da nutrimento, et a tali poco zoua comunicarsi, Et se alcuni se trouassero non fare tal frutto ma andasseno dritto a uno uiuere de stampa ne la comunione tali li gouernatori habiano mente, et qualche fiada non li lassi comunicare. Et se anchora non se emendano li priuano per uno anno:

Anchora ordinamo che non sia licito ad alcuno de nostri fratelli ne mangiar ne bere in la Compagnia per che questo scandaliza troppo quelli chel sano, et cresce la infamia che se consuma la roba de la compagnia.

Anchora ordinamo in tutte le nostre Tornate quando Siano nel oratorio ale oratione nel tempo del officio nessuno fauelli senza licentia deli gouernatori, et li gouernatori non diano de facili licentia acioche el tempo dela oratione non diuenti tempo di mormoratione: ma se alcuna cosa uolesse alcuno dire prima quella bona examinata leuasi dritto et dica laudato sia dio e di nostra licentia, et se li gouernatori gli danno licentia fauelli, altramente non, et ponganosi asedere et stia in silentio.

Cap. III: Anchora ordinamo che ciascaduno di fratelli sia obligato adegunare ogni uenerdi ariuerentia dela passion del Signore nostro yesu Cristo, etiam ciascaduno sia obligato adegunare le uigilie del padre nostro Sancto Hieronymo et simelmente tute le uigilie et diuini comandamenti dela Sancta chiesa.

Anchora ordinamo che ciascaduno sia obligato adire ogni matina quando sia leua da dormire uno pater nostro et una Aue Maria cum gloria patri et F.

Et questo medesimo facia quando ua a mensa et simile quando si leua, et ogni di una uolta ciascaduno dica, sette pater nostri et sette aue Marie ariuerentia dele sette hore canonice et ogni sera quando andara adormire dica uno pater nostro et la Aue Maria, el credo et salue Regina siando inzenochiato, et non andagando ne siando nel letto:

Anchora sia obligato ciascaduno udire ogni di la messa et non potendo saltem ueda leuare el Corpo de Cristo, et se diletta de pensar dela passione de Cristo et spiritualmente se comunichi cum lo sacerdote, pregando Dio che ge doni tal gratia qual dona ali sacerdoti che se comunicano degnamente: Et chi non potesse aldir mesa dica Tri pater noster et tre Aue Marie:

Cap. IV: *Dela electione del nostro Confessore et correctore, et de partiti che bano a afare in la compagnia.*

Lo Spirito sancto fauella per bocha del profeta et dice: Labia sacerdotis custodiunt sapientia, che tanto uol dire che le labia del sacerdote guardano la scientia, et perho da lui se uol domandar dela diuina leze et de la Sancta scriptura: perho che lui e angelo et ministro de Dio, acioche nostra compagnia habia continuamente a chi ricorrere per consiglio dela conscientia in tutti li casi che occurrer potesseno per esser amaestrati et perho deliberamo auere uno bono et dotto religioso il qual sia pastore dele anime nostre che mantegna la compagnia in pace et

quiete et amaistri de ogni bono costume et obseruantia deli nostri capituli. Sia Sopra de nui come el pastore sopra le pecore sue: La electione del quale se facia in questo modo: siano tenuti li nostri guuernatori far ragunar tutti li fratelli dela compagnia che sono in la cita de uicenza, et se alcuno fusse impedito a non poter uenire: Sia tenuto de necessita commeter la uoce sua in uno de fratelli a cui li uole, et tale commissione facta in presentia de uno deli guuernatori non siano de fraudate: Cum questo che chi ha una uoce commessa non ne possi hauer piu che la sua propria: et quella che gli ha sotto comessa; Et chi fusse absente de la Cita de Uicenza, possi se uol cometter simel uoce in simil modo: ma li absenti non siano constretti a commetterla in questo perche adicta electione ne interuengano tutte le uoce deli fratelli dela compagnia: Et cussi ragunati diuotamente comencino acantare: Ueni Creator Spiritus. mentes tuorum finito lo hynno se dicano li uerseti et la oratione de lo Spirito Sancto et una de sancto Hieronymo da poi se rechino quattro de piu nominati religiosi de bona uita che se trouano, et mettersi a partito luno et da poy laltro et quello che hauera piu faue negre sia nostro confessore: et sia confessore al beneplacito dela mazor parte secondo che per la mazor parte e stato facto.

Et ordinamo che il nostro confessore non si possi elezer di altra religione che di bona obseruantia regolare:

Et ordinamo che li nostri fratelli non si possano confessare da altro confessore che dal confessore nostro electo per la compagnia senza sua espressa licentia, o de uno deli guuernatori, et da lui rechino il segno in fede de esser confessati et contrafacendo ne siano grauemente puniti: Et se altramente fusse fatta la sopra dicta electione del nostro confessore sia ipsos facto nulla et non habbi ualor alcuno.

Cap. V: *Dela electione de tutti li ufficiali dela compagnia e de che tempo si hanno afare, et quanto dura lor officio:*

Considerate septem uiros ex nobis boni testimonij quos constituamus super hoc opus: Questa sententia e notata in li acti deli apostoli. La qual dice cussi: Considerate sette homeni de nui de bono testimonio. li quali nui constituamo sopra di questa opera: Et perho ordinamo per utile et bono gouerno dela nostra compagnia che quella habia sette ufficiali li quali habiano a guuernare tutta la compagnia. Et muteseno de tempo in tempo come qui de sotto sera de chiarato. In prima nui ordinamo che tri de dicti ufficiali si chiamino guuernatori li quali habiano a regere et guuernare tutta la compagnia cum ogni bono modo et costume liquali da tuti debiano esser honorati et obediti: Uno altro se domandi priore il quale facia residentia in logo de la compagnia per guuerno de le cosse spirituale et temporale: Laltro se domandi segretario che proueda a laltare: Laltro Camerlengo, ouer scriuano: che habia e tegna conto de le intrade et spese che se fanno per la compagnia: Laltro sia sopra la cura del spender et procurare per li infermi acceptadi per li guuernatori, et questi tali ufficiali o altri non habiano piu auctorita de quello che e dato per li guuernatori. Et chi se uolesse usurpare officio alcuno o uero auctorita siano puniti secondo lo Iudicio deli soprascritti guuernatori: Siano pregati tutti li dicti fratelli de fare officij, acio che la compagnia sia ben recta et guuernata et Jdio ne sia laudato el proximo consolato:

« Siano <sup>1</sup> tenuti li infermi de tenere uno libro nel quale scriua le necessita di poueri et miserabele persone et a questi tali sia facto elemosina, et nele tornate manifestare afratelli dicte necessita acio che faciano a loro elemosina: ».

<sup>1</sup> Accanto a queste una mano posteriore ha scritto: «non si legga perche cessa».

Anchora ordinamo chel Camerlengo scriua tutti li facti dela compagnia come intrata et la uscita de la compagnia Scriuer anchora tutti li partiti che si fano nela compagnia tute le elemosina che si fano nela compagnia e che se receuono et da chi: Scriuano anchora quelli che entrano nella compagnia quando moreno: quando per loro manchamenti fusseno priuati et cassi dela compagnia:

Anchora scriua quando per la penitentia et emendatione fusseno remessi ne la compagnia.

Anchora scriuano tuti quelli che fusseno promossi nela compagnia ad alcuna dignita et andasseno ala religione:

Cap. VI: *Del modo de elezer li gubernatori.*

Item ordinamo che li gubernatori (Ministri) possino meter apartito tutto quello che parera aloro ben facto che nela compagnia poi sia ballotato, et quello sia facto, che hauera piu dela meza parte dele uoce o faue et siano presente doi altri oltra li gubernatori quando se uodano le faue: et questo de potere meter, apartito alcune altre cose se deba obseruare quanto sera de clarato particolarmente in essi capituli basti tante uoce o faue quanto sera de clarato che basti e la electione de essi gubernatori se facia in questo modo zoe che si faciano due uolte alanno: La prima uolta si faciano la prima Domenica de Aprile et intrino in officio la prima Domenica de Maio: La secunda uolta si faciano la prima Domenica de octubrio et entrano in officio il primo de nouembrio: Quando se hano afar ditti ufficiali ui sia presente el nostro confessore. Se possibele e ragunare tutti li fratelli siano tenuti essi gubernatori de la cita de uicenza sel dicto confessore non li potesse esser: et se alcuno de fratelli fusse legitimamente impedito sia tenuto de necessita cometter la uoce sua in uno deli fratelli achi li pare e piace tal commissione in presentia di gubernatori (Ministri), acioche tal commissione non sian defraudate. Et chi ha una de queste uoce comesse non possa hauer piu, zoe la sua et quella che ge e commessa, Et Simile che fusse absente uolendo cometter simel uoce possi in simel modo ragunati li fratelli ne la compagnia siano tenuti li gubernatori di elegere dui de fratelli chi loro piace et quelli stiano alaltare areceuer le uoce de fratelli et cussi ordinati si leui rito il primo gubernatore et manifesti come si ha a fare la electione deli ufficiali dela compagnia: Da poy li eschorti adrirazz la mente uerso il Signore che inspiri li cori nostri de dar le uoce a quelli liquali sono piu atti et ydonei al guuerno de tal officij: Et acio che li cori se infiamino si canti (dica) lo hymmo del spirito sancto et finito di cantare si dicano li uerseti et oratione delo Spirito Sancto et finita uadano alaltare quelli due che fireno eletti dali gubernatori et quiui habino pena et calamario et tutti li fradelli auno auno secretamente uadano aloro et dicano loro che uogliano per gubernatori. « Et <sup>1</sup> perche sono tri gubernatori tre uolte se dano le uoce da jer si, Et similmente se facia de tutti li altri ufficiali soprascritti. Et tute queste uoce siano scritte da coloro che stano alaltare: et coloro che hauerano piu uoce sia lofficiale, hauendo niente di meno piu dela mita dele uoce ».

Et ueduto chi sono li ufficiali facti, tutti li fratelli se inzenochino, et ringratieno idio, et primariamente loro chi sono li ditti ufficiali et questi tali ufficiali eletti uadano a pie de laltare et inzenochianose in segno de acceptatione et non possano in niun modo renuntiare dicti officij, et accesi li lumi al altare deuotamente si canti (dica): Te deum laudamus etc.: et da poy si canti (dica): Magnificat

<sup>1</sup> Questa norma è stata per giusta causa derogata nel 1525 concedendo che sia eletto chi ha ottenuto più voti, pur non oltrepassando la meta: risulta da una nota.

cum tutti li uerseti et oratione che se dicono nel officio de la sera: Et ordinamo che furniti li sei mesi de loro officio, siano tenuti li dicti officiali publicamente renuntiato se partino da la compagnia:

Et se alcuno uolesse dire alcuno manchamento di loro leuasi su et dica i defecti et manchamenti loro: et ditto che a, ogni uno el suo parere, si legano dui che uadino alaltare ariceuer deli passati lectione al modo usitato. Et se tali officiali passati fusseno refermi per altri sei mesi bene sta: Se non fusseno refermi si elegano deli altri in simili modo, intendendosi che loro officio non possi durare piu che uno anno, Si faccia la lectione da nouo de altri deli fratelli de la compagnia:

Et ordinamo che niuno possi esser de exercitare lo officio deli gubernatori se non ha perlomeno la etade de trenta annj furniti, Et se altramente fusseno facte le dicte electione, siano per non facte et non habino ualore alcuno: Et ordinamo che li dicti officiali siano tenuti a confessarsi dal nostro correctore auanti che piglino l'officio loro acio piglino quello senza peccato:

Et ordinamo che non sia licito ad alcuno di richiedere per alcuna persona le faue o, uoce: et ne la electione del guuerratore non si faccia pratiche insieme luno con l'altro ma ogni uno guardi ala sua conscientia et faccia quello che a lui pare piu al proposito secundo Dio:

Cap. VII: *Del modo et ordine che si debe tenere quando li noui officiali entrano in officio et quanto dura loro, officio, et de loro defecti.*

Anchora ordinamo che uenuto el tempo de la entrata deli officiali de la compagnia uno di uechij gubernatori uadi alaltare et quiui dinaci alaltare faccia in zenochiare tutti li officiali et noui, et uechij, et tutti insieme dicano: Confiteor Deo etc.: Et cantisi li usitati hymmi quando creati furno et piu et meno come comporta il tempo. Da poi uno di uechij officiali dia la pace a tutti li noui: Da poi uno di uechij gubernatori amaestri ciascaduno de dicti officiali de l'officio suo et esser solliciti aditti officij: et circa ala obseruantia de capituli et esser exemplari a tutti li fratelli: Sapendo che di questo se ne acquista uita eterna:

Et facto questo el dicto guuerratore uechjo, insegni a noui gubernatori: piglino per la mano li noui officiali et menali a sedere ali lochi loro:

Anchora ordinamo che questa medesima matina li uechij officiali uadino alaltare, et quiui ad uno ad uno dicano loro colpa de defecti et manchamenti in loro officio commessi. Et li noui gubernatori li corregino secundo meritano tali loro defecti: Da poi che li noui gubernatori hano preso l'officio in termene de quindici di habino renduto le ragione del camerlengo uechjo et consignato ogni denaro al nouo camerlengo. Et ordinamo che se li sopradicti officiali habino durato uno anno, non possano hauere simile officio: ma possino exercitare li altri se serano electi:

Cap. VIII: *Del modo de dire lo officio et dele tornate, et de modi che se bano atenere in la compagnia:*

Domus mea, domus orationis etc.: Il nostro Signore yeshu Cristo dice nel euangelio. La casa mia sera chiamata la casa dela oratione: Anche dice el cantore delo spirito sancto: Qui stas in domo domini in atrijs domus dei nostri, in noctibus extollite manus uestras in sancta et benedicite Dominum: Che dice, o, uui che stas in la casa del Signore et nela habitatione de Dio nostro, nela nocte leuati le mane nel tempio et benediceti el Signore: Adoncha adimpiti el comandamento et seguitate la doctrina de yeshu Cristo: et acioche el uero loco sia facto casa de oratione. uole che nui leuamo le nostre mente in Dio per oratione et deuote meditatione et sancti exercitij: Perho che questo e uno de principali fundamenti de nostra compagnia.

Et perho ordinamo che le nostre deuotione se faciano ogni Dominica: li zorni de tutti li Apostoli li zorni de nostra donna del mese de auosto, di, settembre, per la purification per la annuntiata, et la uigilia de Pascha de mazo, per la natiuita del Sancto: per el corpo de Cristo: El zorno de Sancto Joanne Battista: el zorno de Sancto Lorenzo: el di de Sancto Stefano: et de Sancto Agustino, et del padre nostro Sancto Hieronymo, et la sera de mercore et de Jouedi et uenerdi Sancto:

Et faciasi el mandato a tutti li fratelli come fece el Signor nostro ali soi discipuli ne lultima cena in segno de amore et charita, et fraternita non finta. Sia ogniuno feruente in tutti questi zorni: ne piu presto, o, tardi si comenci lo officio cossi da inuerno. cossi come da esta che ala hora de la Aue maria de Sancta Corona, acio che li poueri se possino expedire et li ricchi, o, delicati non se possano excusare et niuno non possa restare ouero partirsi piu presto che li altri senza licentia deli gubernatori. Quando li fratelli entrano in oratorio dicano la pace de Dio sia con uui: et da poi se inzenochijno alaltare et dicano el pater noster cum la Aue maria et da poi uada a sua deuotione: da poi: alhora predita el guuerratore soni la Campanella per spacio de uno de profundis et alora tutti li fratelli intrano in oratione cum silentio: et uno de guuerratori « comenci <sup>1</sup> lo officio come uole l'ordine del officio che e ordinato, et il sacrestan accendi el lume a laltare. Da poi dica jube Domne benedicere cum lo responso di compieta: da poi dica el demodario. Sit nomen domini benedictum da poi se faccia la confessione scilicet: confiteor Deo etc. ».

Da poi se dicano li salmi penitentiali, lezendo in zenochione cum letanie et oratione de la commemoratione. Da poi se dia la pace a tutti cum la tauoletta, da poi si spoglino et spento el lume tutti faciano la disciplina dicendo quelli salmi et altre cerimonie che e, in l'officio ordinato: et chi non potesse fare la disciplina domandi licentia ali padri gubernatori « et da poi <sup>1</sup> » el guuerratore faccia alaltare le prece come e, usato di fare Da poi ciascaduno dica sua colpa de manchamenti facti contra i nostri capituli: Facte le colpe se porti el lume in oratorio, et el guuerratore facto lo asperges dando laqua Sancta dicendo: Miserere mei Tutto et oratione acio deputata: » Et da poi ogniuno se ponga ascedere: Et el guuerratore lega ogni uolta uno de nostri capitoli o dui: et cossi se seguiteno tanto finiscano di leger tutti Et cossi finiti si ricomencino da capo: Da poi si faci l'offerta in su laltare cum el de profundis et oratione de morti. Et siando nel oratorio deuotamente apparecchijno lanimo loro uerso dio « Et <sup>1</sup> ditte la laude, o, tutta, o, parte soni la companella per spacio de uno miserere et comenci lo officio et da poi si canti el matutino de la uerzene maria, Et finito di cantare si canti el Credo et da poi sedendo si legeno li psalmi gradualis et da poi si facino li bisogni occorrenti dela compagnia et niuno non fauelli luno cum laltro « da <sup>1</sup> laue maria dela sera fina a quella dela mattina » senza expressa licentia deli gubernatori. Et ordinamo che se alcuno de nostri fratelli stesse doi mesi che non uenisse ala compagnia o uero che non se confessasseno dal nostro confessore, excepto che fusse absente de la cita de Vicenza, o infermo o legitimamente impedito siando tenuti far fede al nostro guuerratore: che siano tali messi apartito (come di sotto diremo:)

Anchora sia tenuti li nostri guuerratori passati li dui mesi come, e, ditto di sopra, tali che non sono uenuti ala compagnia et che non fusseno confessati metterli apartito nel corpo dela compagnia per douerli cassare et priuarli del numero

<sup>1</sup> Parte cancellata nel manoscritto.

de nostri fratelli, et se uince el partito per uno tercio de ragunati, a. Tale partito se intendino priuati de la compagnia, et sia a loro ditto dal guuernatore che non uengino piu ala compagnia: Et se tale partito non se uincesse sian tenuti li nostri guuernatori remetterlo apartito tante uolte quante si ragunano hauendo nientidimeno: prima admonito questi tali de tali manchamenti. et non siando emendati: Et se li gubernatori per sua auctorita non obseruassino questo capitulo intendano ipso facto lacta sententia priuati del loro officio senza altro partito, et prouedasi de altri gubernatori: Item sia in libera posanza deli gubernatori et masimamente interueniando la autorita deli seruatori oltra lo ordinario da podere ogni fiada che uorano fare adunare el capitulo et metere, a, partito alcuni secondo che essi indicarono esepediente per qualche causa et fare che tali cosi messi a partito siano balotati con faue bianche et negre ouero che siano pontati segrete per li seruatori, secondo che e declarato nel logo suo:

*Cap. IX: Del modo del receuer li nouicij, et che cerimonie se usino:*

Omnia probate quod bonum est tenete: Amaestraci lo Apostolo Paulo, et dice che nui prouiamo quelli che uogliono esser de nostri fratelli che uogliono esser de nostri fratelli che Spirito li guidano et cum che intenzione si moueno: perho che in nel receuere alcuno de nouo nella compagnia e gran pericolo di non receuer persona scandalosa, o che fusse acta, a meter scandalo: Perho che serebe danno a la nostra compagnia: Et perho prouediamo che in questo acto se habia bona prouidentia nel receuere questi nouitij, et se obeserui questo modo che sempre se habi loro compassione spirituale: sel accadesse che niuno de nostri fratelli cognoscesse alcuna bona persona che li paresse atto a seguir nostri costumi: in prima lo dica al guuernatore: et se ali guuernatori par bono, ouer acto acio commettino, a dui que se informino de soi modi et costumi, et se questi dui hanno di lui bona informatione lo referiscano ali gubernatori: Alhora dicano li guuernatori a quelli dui che loguidano che lo informano de nostri capituli: et del nostro uiuere, et di quello bisogna fare chi uol esser de nostra compagnia: Et se alui piace la uita nostra et hauera da lui la risposta et dice di si:

Anchora che ali gubernatori pare lo mettino a partito nel corpo dela compagnia: Tutta la examinatione hanno facto di tale nouizio, et per informatione di cio siano tenuti li nostri gubernatori richiederne tutti li fratelli che habitano personalmente in uicenza, altramente non si possa meter a partito: et quando si metteno apartito tal nouicij ui siano tuti li fratelli, et se tutti non potessino ui si troui per lo meno tre parte de quelli che habitano in uicenza: et uincasi il partito per quattro quinti da cordo: non potendosi meter a partito se non e passato un mese continuo dal di che publicamente li gubernatori lo disseno ne la compagnia. Et questo perche se habia bona eseperientia de la uita et uolunta di nouitij per non esser ingannato, et se uince per quattro quinti si intenda esser de nostri fratelli altramente non, et se non uincesse sia confortato da chi lo conduce pigliandolo in bona di darli speranza et confortarlo nel ben fare: Et se si uince sia menato ala compagnia quando parera a nostri gubernatori.

« Qui nota<sup>1</sup> che quando si receue questo nouizzo si tenga questo modo. Quando uenira ala compagnia arechi in mano una falcola di quel peso che lui

<sup>1</sup> Questa parte è stata segnata e cancellata con glossa illeggibile.

uole et quando entra nel oratorio tutti li fratelli stiano in zenochione a pregar dio per lui: Alhora el nostro correctore, ouero se lui non ui fosse: el primo de gubernatori o qualche uno altro di commissione di gubernatori stia su la predella de lo altare: Li dica el ditto guuernatore al nouizzo: La pace de Dio sia cum esso uoi, et posto in zenochione a pie de laltare gli dica el dicto guuernatore che uai tu cerchando: et lui dica domando la misericordia de Dio et la pace de questa compagnia.

Alhora li responda chi sta alaltare et dica siate concessa per lamor de dio pregandoti che non manifesti alcuna cosa di questa compagnia: Da poi quello che sta alaltare pigli la uesta et uestalo dicendo induat te deus indumentum salutis eterne et in questo modo li rispondeno li fratelli per fino che uestito che lui, e, si comenci a cantare: Ueni creator Spiritus. Da poi si canti. Te deum laudamus et in quel mezo offerisca il nouizzo la falcola alaltare e pigli la pace da colui che sta alaltare. Da poi la dia atutti li fratelli, et finito, Te deum laudamus: dica li uerseti et la oratione dela Trinita et una dela Uerzene Maria, Et una che Sancto Hieronymo et ogni altra cosa secundo la forma dicta ne entrata come habiamo di sopra dicto ed scripto, Et dicte queste oratione segli caui la uesta et mettasi a sedere » in coro et siali mostrato cum qualche escortatione la gratia che lui ha receputa et che ha acquistati Tanti fratelli spirituali: Et piu ordinamo che niuno possi esser de la compagnia se non ha almeno uintiquattro anni de etade, hauendo bona aduertentia acquelli se riceueno, et se de minor etade fusse receuuto sia casso ed uano et non habi alcun ualore:

*Cap. X: Del officio del maestro deli nouicij:*

Nulla ars sine magistro discit: dice el nostro Padre Sancto Hieronymo che niuna arte se po imparare senza maistro: Et perho ordinamo che nel corpo dela nostra compagnia si elezi parecchij fratelli de quelli che siano piu idonei a tali officij, et uno de quelli che hauera piu faue nere sia maestro di nouicij dela compagnia et duri lo officio per uno anno lo quale habia ad amaestrare li nouicij de i modi et costumi de la compagnia di dentro e di fori et maxime dela obseruantia di capituli: et sia tenuto amaestrati fra uno mese dal di dela entrata de nouicij hauere electo loro una uolta li nostri capituli et nouicij siano loro obediendi come discipuli al suo maestro, sapendo la obedientia esser meglio che el sacrificio. Et perche meglio se insegna cum li facti che cum le parole siano electi li maistri li quali siano piu perfecti che se trouano li quali ge insegni la humilita de core non quella de parole cossi che cognoscano che sono in perfecti et come sono stati ingrati astar tanto tempo a non aprire li ochij per seguirar Cristo et soi documenti, il quale cum li facti ha abrazato la pouerta et uilita (umilita) et noi uogliamo pur honori et roba: Et insegni anchora ali nouicij alezer spesso sul proprio libro de la anima sua auedere doue la e male inclinata, et habituata, et quelle imperfectione che la troua in si stessa che se diletti de extriparle fora: Insegni li nouicij che sono come tenere arboselli. li quali se pigano ad ogni uento se non hano qualche apozo: pertanto li amaestri che se delectino de conuersare cum qualche bona persona la bonta dela quale sene accorzera de Cristo crucifixo per fare chel sia imitato, o, uero parli de qualche cosa necessaria per si o altri: ma quelli che parlano de altre fiabe, questi non sono boni appozi. Et se forsi non trouasse cossi boni appozi ge insegni lezer qualche spiritual opera, et sapia chel lezer de Simili opere deuote illuminera et infiamera quelli ne lamore de dio. Et se non sapesseno lezer li amaestrera che non perda le prediche et se insegni a fare oratione mentale in che modo sera et matina et da ogni hora leuano la mente sua adio, et dimandino nel suo core cum feruore che li uogli aiutare non a suo modo de loro

ma secundo che pare per honor de dio: Li amaestri come siano circumspecti nel suo parlare el qual non sia alto ma basso et humile: Imperho che el parlare alto quasi sempre e arrogante: Li amaestri che nel stare, o, andare: Se risguardino da logi che possa dar suspecto non solamente de balli et feste, ma da ogni logo doue siano persone zouene, o, non sue parente strette, ge insegni che el suo uestire piu presto chel sia abiecto che honorato, che le sue cosse non habiano curiositate di depenture de animali superflui, ma tal superfluita che sole a fare li dia per lamor de dio: Insegni ali nouicij refernare la lingua cossi che non parlino delli abscenti de malo alcuno: Et se in questo qualche fiada per malo habito cascaseno ge insegni atenere una predella in bocha per refrenare el corso della lingua: Debe amaestrare li nouicij in questi et altri belli costumi, et che risguardino spesso com la mente come ha facto Cristo, et cossi faciano anchora loro. Altramente seriano in darno in tal compagnia, et seriano boni senon de fora uia, et pocho fructo hariano le altre operatione:

Cap. XI: *De fratelli dela compagnia quando sono infermi cioe debeno esser prouisti et del officio deli infermieri:*

Infirmus fui et uisitastis me: Dice al saluator nostro Jeshu Cristo nel euangelio. Io fui infermo et hauetime uisitato: Adeo che per adimpire la doctrina de yeshu cristo. Ordinamo se alcuno de fratelli nostri se infirmasse de qualunque infirmitate de subito come li gubernatori serano di cio informati ui mandino li infermieri a uisitarli: et prima gli dian el conforto de l'anima, da poi quello del corpo confortandolo a bona conscientia et indurlo a confessarsi, et acomunicarsi al piu presto si po et chiedo li altri sacramenti dela chiesa al suo padre per bono exempio del proximo et per suo debito sia ogni di uisitato lo infermo se si po.

Che non manchi: et non sia tanto respecto a dirli il suo bene et questo uogliamo et cossi ordiniamo che lo infermiere sia quello che induga lo infermo, et questo sia pouero, o, richo et se declari che dali non sera uisitato ne proueduto fina tanto che non ha domandato ad ogni beneplacito del confessore (suo parrochiano) et cossi uogliamo et commandiamo che per li altri non sia uisitato ne proueduto, et se pur anchora per questo stesse duro et obstinato, se lo infermo domandasse qualche uno in particolare quello hauta la licentia uada auisitarlo et lo induca a penitentia et morendo ge sia facte le debite prouisione et suffragij, ma sel uiue et che lo infermiere dica non hauerlo potuto indur tale senza altro sia casso in perpetuo de la nostra compagnia ne mai piu possi esser acceptato in quella: Et se fusse indigente ui si mandi uno medico a prouedere circa la sanita corporale, et piu sia prouisto dele elemosine dela compagnia mentre che lo infermo pena a guarire: perho che se debe amare piu el fratello spirituale che carnale: Et come ogniuno infirmo harebe acharo esser aiutato cussi deba ciascuno aiutare el proximo suo quando ha bisogno: Onde siano pregati li infermieri di questo che habiano optima cura: Et se fussero negligenti ne siano correcti da gubernatori: Anchora ordinamo che quando alcuno dela compagnia morisse, o, qui, o, altroue come li gubernatori lo saperano che in termene de uno mese habino facto fare cum lo aiuto deli fratelli uno officio per lanima sua secundo che pare ali guernatori:

Et ordinamo che ciascuno de nostri fratelli sia obligato octo di continui dire ogni di una uolta li sette psalmi penitentiali per lanima sua. Et chi non li sapesse dica ogni di uenticinque pater nostri et tante Aue Marie, ouero dia ogni di una elemosina per lanima sua.

Et ordinamo che ogni anno una uolta cioe adi 3 de Nouembrio siano tenuti li gubernatori afar fare uno officio per le anime de tutti li fratelli dela compagnia quali sono morti secundo loro descriptione: pigliando dele elemosine dela cassetta

di poueri. Et seli gubernatori di cio fusseno negligenti come e ditto: Siano astreti per li gubernatori sequenti a fargene fare uno altro aspepe sue propie per la culpa de tal negligentia. Et ordinamo che la matina dopo la festa de ogni santi tutti li fratelli debano uenire ala compagnia chi non ha legitima scusa et deuotamente se dica lo officio di morti di noue psalmi et di noue letione:

Cap. XII: *Del modo che se ha a fare lofferta nela cassetta, et come le elemosine se anno a distribuire ai poueri la festa da Sancto Hieronymo.*

Sicut aqua extinguit ignem: ita elemosina extinguit peccatum: La sacra scrittura dice nel uechio Testamento si come laqua spinge el foco cossi la elemosina spinge el peccato: Anchora dice Yeshu Cristo nel euangelio: Date elemosinam et hec omnia munda sunt nobis: che uole dire date elemosina et seretti mundi da peccati: Uolendo adoncha adimpire la doctrina del nostro redemptore yeshu Cristo cum li altri amaestramenti che cia dati la santa scriptura circa la uita del pouero bisognoso: la quale opera de misericordia piace molto a dio et quale e uno di principale fundamenti de la nostra compagnia: Et perho ordinamo che ciascaduno de nostri fratelli sia obligato ogni uolta si raguna la compagnia offerire alla cassetta di poueri quello che lui uole secundo la sua possibilita et queste tale offerte se metano in una cassetta che stia su uno altare:

Anchora ordinamo che la dicta cassetta habia due chiaue de le quale una tegna li gubernatori et l'altra tegna lo infermero: Et ogni prima Domenica del mese si apra la dicta cassetta et li denari che ui sono li distribuiscia a poueri come di sopra e ditto: Et quando la compagnia hauesse qualche necessita se possa de quelli tali denari per bisogno de la compagnia spendere: Et perche tutto quello che se spende in tal logo e patrimonio de Cristo acquistado amaramente sula croce et dato per elemosine da esser ben dispensato, uogliamo che li guernatori non possino spendere per propria auctorita per piu di tri denari in cosse alcune se non e proposto in capitulo et abtenuto per piu dela mita dele uoce: Et se piu spenderano se intenda hauer spexo del suo ne ge sia restituido, ne anche uogliamo che niun dela compagnia o altri possa edificare in quello logo a suo modo ne metter le sue arme o insegne per modo alcuno, et segnardino de fare superfluita in edificij de penture o paramenti, ma li poueri siano subuenuti:

Anchora ordinamo che le ditte elemosine distribuiscano a chi pare aligubernatori et infermieri, et ala fine dil loro officio rendino rasone ali officiali noui dela loro administratione: Et ordinamo che sia una cassetta nela quale si mettano tutti li denari fusseno lassati ala compagnia la quale habia due chiaue, una tegna li gubernatori, l'altra tegna el camerlengo: li quali dinari si spendano in ordenamento de la compagnia, se ne ha de bisogno, se non distribuiscasi a poueri nel modo ditto disopra:

Anchora ordinamo se ala nostra compagnia per alcun tempo fusse lassato « case » « Possessione » « Campi » « Uigne » « botege » « merchantie » « massarie » « panilini » o « lane » « oro » « argento » o « qualunque altra cossa » cossi mobile come immobile: Uogliamo et ordinamo che tali beni siano de l'ospitale, et possano et debiano esser guernate et le intrade siano distribuite apouereti, o, ali infermi cossi che la compagnia per questo non sia herede ne succeda per modo alcuno, ma stagi in sua pouerta, et de tal beni solum ne habia cura et faticha ma molto piu uogliamo che se fusse lassato per alcun infermo al priore, o, priora, o, altri officiali, o, ad altri de la compagnia uogliamo che non lo possano retener ma tutto sia de l'ospedale, excepto quanto uno lassasse ali soprascritti come suo parente o debitore. Et se trouera alcuno che acceptasse tal beni o, uero che solicitasse li poueri per si o per altri, tali come de questo sia manifesto se intendemo

esser priui et cassi de la compagnia:

Anchora ordinamo che quando uiene el tempo dela festa del padre nostro Sancto Hieronymo, si facia solennemente pregandolo che ci confermi insieme cum bono amore et charita. Et ordinamo che ciascaduno de nostra compagnia sia obligato di offerire la matina de Sancto Hieronymo quella offerta che lui uole secundo la sua possibilita: accio si possa honorare la festa di quel che fa bisogno.

Cap. XIII: *De la corectione et admonitione fraterna: come si debba fare:*

Scire debet quemque conuertit fecerit peccatorem ab errore uie sue saluabit animam suam, et operiet multitudinem peccatorum. Tanto piace a Dio el zelo dela cura dele anime che promette dio che se alcuno per charita auisera alcuno deli soi defecti, et che de quelli, per el efficace et infiamato parlare de quello che aduisa, se pentisca et emenda, et deuenta migliore: Sapia dice Dio per la bocca de sancto Jacobo, che tale in tale auisatione guadagna non solamente el suo proximo ma anchora si stesso: Imperho che sera perdonato anchora ad esso li propri peccati. Per tanto ordinamo et carissimamente pregamo ogniuno che habia bona cura de tutti, ma maximamente de quelli dela compagnia, Et cum charita primamente fra loro senza altro testimoni acio sia la fama integra, et non sia uergognato se aduisi, se uedeno, o, aldeno alcuni defecti de qualche uno che hauesse commessi, o, nel suo magisterio, o, in comprare et uendere o, in andare in qualche logo mancho bono, o, per altro modo qual se uoglia tali cum ogni carita et humilita siano aduisati che se emendano: et anchora se auiseno alcuni dele proprie male inclinatione, et mali habiti, o, usanze, dele quale spesse fiade lo homo non se ne acorze che siano in si stesso, come e, de uno ridere risoluto, de uno parlare alto: de uno esser presto et facile ascorozarse, et non consentire facilmente al uolere de altri, ma esser uoluntario neli proprii iudicij, de portare o supportare aquelli de casa cossa alcuna che sapia uanita et pompa, de questi et altri simili defecti che se uedeno fra la compagnia ogniuno uoglia aiutar laltro: Imperho che multi se emendarebno se se acorzesseno deli proprii errori: Si che se fano elemosine corporale, molto piu se debe fare dele spirituale et de lanima la quale e immortale per natura: et sempre se cruciara per la colpa. Et acio che ogniuno possi cum miglior animo fare questo cum ogniuno, pregamo tutti che dicano, o a tutti, o alquanti de quelli che piu se confidano, et hanno mancho respecto et uergogna, che li uoglino ad uisare de tutti li soi defecti, promettendoli de uolerse emendare et che tale auisatione ge sera gratissima: et che ghe dicano se non me aduisareti ne domandaro razione al tempo dela morte et del iudicio et de questo ue ne aggrauo la conscientia, et metto lanima mia su le spalle uostre: Si che in simele parole debino dare ardimento che siano aduisati et correcti: ma da poi che qualche uno fosse aduisato alquante fiade de questi o simili defecti particolarmente, et non se emendasseno, da poi la correzono in presentia de altri, et se anchora non se emenda sapera poiche fare al tempo che se fara scrutinio de loro, o, uero de esser cassati, ouero de esser priuati de qualche officio, secundo li loro mali non emendati:

Cap. XIV: *De l'officio de Scrutatori et inuestigatore: Et del modo se hanno ad ellezer:*

Et per mazor obseruantia del capitulo soprascritto la correctione et emendatione fraterna, perche forsi alcuni per negligentia, o ignorantia non seruerano quello e ordinato. Per tanto uogliamo et ordinamo che per ogni modo questo capitulo se obserui cioe che ogni hanno una uolta cominciando lo zorno da poi pasqua cioe el luni di et se continui li altri zorni sequenti, se non se podesse finire tal zorno,

che li nostri gubernatori debiano fare ragunare el capitulo tutto et nessuno resti da quello senza expressa et euidente necessita, a questo effecto, che se possa cum charita et senza scandalo de niuno, emendare se alcuni fossero in qualche defecto: Pertanto uogliamo et expresse ordinamo che in tal zorno da poi che serano congregati li fratelli, inuocato etiam lo Spirito Sancto. prima se elezi dui scrutatori li quali siano per opinione li migliori de conscientia et charita et secreti de la compagnia: Impero che bisogna a fare lo effecto che ordenamo che siano de bona conscientia, che non se mouan a passione, ma per solo honore de Dio, bisogna che habiano bona charita per riprendere cum dexterita, et per punire, o, remouere el male, et fauorire il bene: Bisogna anchora che siano molto secreti tal che seruano la fama et bona opinione de tutti, per lo molto parlare de altri, genera emulatione et scandalo. Siano adoncha eletti tali, per piu che la mita de le ballotte. Lo officio di quali duri per uno anno, et possano esser refermati successiuamente, secundo che se trouera che serano a questo sufficienti, et a quelli sia data piena fede circa il suo officio. Li quali doi scrutatori possano et debiano elezer uno altro officiale il quale se domandi inuestigatore. Et questo per modo alcuno non uogliamo che nissuno altro lo cognosca ne se sapia chi el sia: Et se alcuni hauessero ardimento di manifestare tal officiale, ouero anchora domandar chi fosse, o in fra de alcuni dela compagnia parlare che sia quello, che tutti questi che dicesseno, o, pur interrogasse, o, parlasse tale e inuestigatore che senza niuna exceptione, questi tali trasgressori siano priuati perpetuamente dela compagnia, senza speranza de mai piu de esser acceptati: Imperho che lo officio de questi tal inuestigatore e molto necessario in una bona compagnia ma e multo odiato dali peruersi che uorebno far male a suo modo, et non uorebero esser represi, ma star coperti fra li boni et sancti. Per tanto ogniuno sia fauoreuole che tale officiale sia occulto, per el bene che seguiria a tutta la compagnia. Et acio sia bene occulto, uogliamo che el sia eletto solum da quelli due scrutatori immediate soprascritti, et et se non se accordasseno, uogliamo che un de loro scrutatori toglia una faua bianca per si, laltro una negra non digando qual habiano, o bianca o, negra, et poi diano a quello gouernatore el quale e el principale per quelli doi mesi, ouero a quello che ha piu tempo, de essi gouernatori, ne la compagnia, se non podesse esser el primo: una faua bianca et una negra, che esso dia quale ghe piace, et quella dara tal sia eletto: Et cossi non sapera excepto quelli doi chi habia tal officio: Et perche poriano morire alcuni deli soi scrutatori: sia dato un segno al inuestigatore, come seria mezo un dinaro, laltro mezo sia reseruato dali scrutatori. Et al tempo del scrutinio, o, capitulo quello che portera el segno, o, uero mezo lo dinaro, et incontrato a tale sia data piena fede, et tale officiale habia bene a mente a non palesarse sotto la pena soprascritta, da esser priuato irreuocabelmente: perche come se sapesse tale officiale poria nascer qualche scandalo apresso deli imperfetti, ne esso poria exequire bene il suo officio il quale niuno el possa refudare quando ge sia commesso: Et se alcuni lo refudasseno uogliamo ipso facto che tal sia priuo de la compagnia, et sia publicata la causa per la quale se manda uia, ne mai possi esser receuuto. Et se per negligentia o pocho animo, o uero per non uoler descompiaser ad alcuni, non exequira cum ogni diligentia et dexterita tal officio: se aricorda che tal sera colpeuole in molte cosse, et li mali li quali se poriano emendare ge serano imputati se non fa el debito suo. La officio adoncha de questo inuestigatore e, inuestigare et cercare fra lo anno cum dexterita, li defecti che fano quello dela compagnia, come e, se zogano, biastemano Sconzurano, uano, o praticano in logi o persone de suspecto, se sono litigosi in palazzo, se ne le proprie arte, o magisterij fano alcuna grande. Se retengano quello de altri, se molti se lamenta de alcuni, se e maldicente, se nela festa perde li officij: et debe inuestigare se e, male alcuno soprascritto, o, altro in alcuni dela compagnia, et referisca quello ha uisto o aldito da altri, se sono

degni de fede, perche non bisogna perho credere a tutti, et a quello tale inuestigatore sia data fede de quello che referisca. Et in lo cassare alcuni solo tale habia doe uoce, et fazza cum timore et amore et cautella tal officio.

Adoncha quelli doi scrutatori poi che hauerano facto tal officiale, comenciarano ascrutinizare et inuestigare bene et secretamente in uno et altro logo separato dali altri. Domanderano tutti ad uno ad uno secundo lordene suo de queste cosse: zoe Primo chi meritta di esser auisato, o, casso. Secundo chi merita de esser priuato per quel anno di non podere hauere officio: Et per declaratione de questo ordinamo che quelli doi scrutatori habiano una carta da non esser uista per per altri, doue sia scritto el nome de tutti et cossi uegnando dimandino a ciascaduno se sano niuno deli defecti soprascritti de alcuni: et se sano qualche male lo notano al nome de quello che e, incolpado, et domandano aciascaduno che appare su la conscientia sua, de ciascaduno, aricordandoli el nome de tutti in particolare: Et se alcuni dirano me pare per mia conscientia che tale debia esser cassato sia facto uno pontezare al nome de quello: non nominando per modo alcuno quello che habia facto fare tal punto: Et cossi successiuamente si faccia deli altri: che in tal modo se sapera chi debe essere casso, et non se sapera chi li cassi. Se non da quelli due scrutatori, li quali siano cauti nel loro parlare, et pontezare: che non se possa coniecturare chi siano stati quelli che habian cassato: Et se uno hauera la terza parte de le ponte o uoce contra: Et questo se sapera numerando li ponti: Tale sia casso de la compagnia et licentiato ma aquelli che non serano cassi per sufficiente uoce: pur serano incolpati et accusati de qualche defecto: el qual defecto debe esser secreto come e ditto de sopra: una altra fiada se domandi ad uno ad uno tutta la compagnia: Et siano ad uisati quelli che sono stati accusati: de quelli falli che sono imputati: non nominando li accusatori; et cussi se correzera ogniuno, o punira secundo lo excesso et arbitrio de quelli doi che tal effetto non se poteria fare per el ballotare simpliciter.

Questo adoncha se obserue circa lo accusarse fra luno et laltro et fra el cassare luno de laltro, et el referire del inuestigatore. Et acio ogniuno habia causa de deportarsi meglio uogliamo che quando uenira ogniuno adire quello che sanno de li defecti deli altri, o se debiano cassare. Anchora digano sopra la sua conscientia chi par alhoru insufficienti et che non debiano podere esser in niuno de questi officij, cioe gubernatori, scrutatori, inquisitori, et ogniuno dica chi par aloro insufficienti a tali officij: et ne si imputi tale che non deba hauer tal officij, perche sia sordo, o, perche non sa lettere, o, per simili altri defecti ali quali non pono rimediare: ma dicano sopra la mia conscientia tale poria et seria sufficiente, ma ha tal defecto del quale se ne poderia emendare: per tanto questo non me pare che possa ne debia hauer alcuno de li tre dicti officij: et cossi ognuno dica lo suo parere circa questo, et sia notato tal defecto al nome de quello che reputano insufficiente et se hauera la tertia parte de li ponti contra: per lanno non possi hauer niuno de tali officij et sia accusato fra el capitolo che tale non pol esser electo ad alcuni de quelli officij et poi sia aduisato charitatiuamente perche causa e, stato refudato: puta perche, e troppo de propria uolunta, o, perche despresia li altri. o per simile altri defecti. Et se per tre anni continui alcuno fusse refudado che non deba auer tali officij et aduisato non sian mendato, tal sia sempre inabile a tali officij: Ogniuno adoncha sia interrogato et risponda prima chi debia esser aduisato de qualche defecto. Secundo chi merita esser cassato. Tertio chi debe esser priuato, che per quello anno non possa hauer alcuno de quelli officii: et sia esequito quanto e ordinato: Ne se pensano alcuni che questo si faccia per austerita et pocha charita, anzi si fa per grande amore, azio ogniuno sia piu feruente, et piu cresca nelamor de Dio: et in esser mancho reprehensibile: perche se cossi non se facesse sempre seressemo molto imperfecti, ne mai cresceresemo

de bene in meglio, ne e cosa uitupereuole, ma laudabile ataiar la uia li imperfecti et imperfectione, secundo che uediamo che li pontatori de le uigne tagliano uia le rame inutile, cossi fara Dio al tempo del iudicio. Separando li boni dali mali, ne e, da temere che la compagnia resti pocha ma crescerà in merito et numero:

Cap. XV: *Che sempre si propone el uerbo de dio per la Compagnia et per chi: et quando: et come:*

Qui sunt hi sermones quos confertis ad inuicem ambulantes et estis tristes: Santo Luca euangelista ne admonisce in queste parole che et andando et stando manzando et beuando et fazzendo altre opere debiamo conferire insieme de cosse utile, et maxime dele uertu de la uita de cristo. Per tanto ordinamo et cossi uogliamo omnimo che se faccia, protestando perfina tanto che seruera bene questo capitolo. Speramo de andare de bene in meglio, et quando non se seruera se andara de male in pezo: Per tanto iterum uogliamo che ogni fiada che se unisse la compagnia insieme, o, in principio, o, in mezo, o, in fine de lo officio, sia proposto da qualcheuno el uerbo de dio. et sia commesso a qualcheuno secundo che parera al gouernatore che sera principale per li doi mesi, secundo che se determina al suo logo doue si parla delofficio de quelli. Si che al principale gouernadore cometta a cui li pare chel dica qualche cossa, secundo che dio l'inspirera ne in commetter al parlamento riguardi o che sia litterato, o illiterato zouene, o uechio, o pouero, o richo, ma ben riguardi a qualche uno che sia bene accostumato Imperho che qualche fiata et anche molto spesso uno pouero et semplice dira parole de gran perfectione, et molto componctiue, forsi molto piu che non diria uno bello parlatore: Si che si debe attendere a la bonta de quello che parla et non le belle, ma bone parole che se dice: Et sia ben prudente quello che parla a non morder alcuno, ma riguardi cum la mente nel crocifixo che li fara dir parole utile et accomodate digando quelle solo per guadagnare el proximo, et non se parle in tal tempo et logo de cose curiose, ma de pure uirtu come, e, de uincer si stesso et refrnare le proprie passione et sensualita, et come si debe fare ad imitar cristo non Triumphante, ma crucifixo passionato et uituperato, et come si debe abbrazzare la croce nostra cioe le nostre tribulatione non solamente patienter. ma allegramente et ogniuno stia ad aldire la parola de dio. ne alcuno si parta senza grande necessita, et non siano facili li guernatori, a, lassar andar uia quelli che uollesseno andare, ne e da pensare che nele feste occorreranno molte cosse da fare, ma stiamo li uniti in charita che in tal opere propriamente si santifica le feste. Et perche in tal parlamenti non pensati et dicti da persone simplice accade qualche fiada che dicano, o uero parole non appropriade cossi: o qualche fiada se perdeno de animo, o fano qualche altro defecto, pregamo ogniuno che sia cauto a non fare, o dire cossa che podesse dar rispetto a quello che ha parlato: Imperho che tali che se fanno beffe de altri impedissero quelli et altri che non hanno poi ardimento de parlare: Et se in questo alcuni fallaseno li gubernatori non se domentegno ne dissimula a dare graue penitentia. Poco uale a far le cerimonie usate nela compagnia, se non e, qualchuno cum parole affogate che commoua li spiriti, et li spenza auanti. et questo si fa in tal logo et tempo et piu da simile persone, le quale non hanno studiato su libri quello che debiano dire ma hanno studiato auanti el crucifixo, et insegnano non quello che sano ma quello che fano, et tanto che seran alcuni che spenzan li altri, el foco de lo amore se accendera piu, et quando cesserà chi solliciti altri, Se morzera el fogo, et se fara tepida la compagnia et de pure cerimonie, come sono molte altre. Siche se la se intepidisse habiate mente a questi doi capituli et reaccendite el focho acio cresciati in numero et merito:

Cap. XVI: *Del modo che si deve tener contra quelli che non sono obedienti ali presenti capituli et a nostri guernatori et altre cose circa lofficio loro.*

Omni oblatione et hostia dignior est obtemperatio mandatorum. Dice el padre nostro Sancto Hieronymo che lo obediente de comandamenti e piu degno che ogni sacrificio: El nostro Signor Yeshu cristo dice, Si uis ad uitam ingredi serua mandata: Se uoi intrar auita eterna serua li comandamenti:

Et perho ordinamo acio che la obedientia et reuerentia si habia ali nostri guernatori, et che li presenti capituli se obseruano. Che se alcuno de nostri fratelli non fusseno obedienti, et chi non uolesseno obedire ali nostri gubernatori, o che non uolesseno far le penitentie che de soi errori gli fusseno date, siano tenuti li guernatori de meterlo a partito, et se si uince per uno tercio de presenti al partito ragunati, se intende esser priuato de nostra compagnia et uolemo essenge ditto cum bono modo. Si come le priuato de la compagnia et che habi patientia.

Anchora ordinamo a cio che li sancti de la compagnia uadano solitamente, che uno di nostri guernatori, sia priore uno mese cominciando dal piu anticho di tempo, et cossi seguitando li altri, et finito tri mesi si ricominciano da capo in simil modo Et chi e priore li apertenga metter a partito, et ordinare tutte le cose dela compagnia, et senza lui non si possa far fare alcuna cossa, o, uero senza commissione, et contrafacendo, non sia de alcun ualore, et questo tal priore facia lofficio in choro quando si dice lofficio:

Et ordinamo acioche secretamente stiano li facti de la compagnia che niuno de nostri fratelli non possa dire ne manifestare ad alcuna persona de niuno che sia de nostra compagnia: ne anche dire cosse, o, uero cerimonie che si usano di fare in la compagnia. Et piu ordinamo che niuno che non sia de nostra compagnia, non possa ne entrare, ne uenire auedere nostra compagnia, senza licentia de nostri guernatori, cioe de tre, o, almeno dui dacordo, Et chi contrafacesse grauemente ne sia punito secundo che merita tal difecto. Et piu ordinamo che non sia licito in alcuno caso, ne per algun tempo, ne per feste, ne per officij, o sotto alcun calore, che le done possino intrare, o, stare nela compagnia doue ci raguniamo afare le deuotione, et chi contrafacesse se intenda ipso facto priuato de la compagnia, senza altro partito farne: Et questo per leuare scandali et suspecti che poterebano nascere:

Cap. XVII: *Quando et in che modo se possino retuor li fratelli priuati: Et la penitentia debbano fare et del iudicio tra fratelli litiganti insieme.*

Et ordinamo che niuno de questi tal priuati, debia anessun modo esser aricordato de potere ritornare, o, reintrare nela compagnia, se non e, passato un anno dal di che fu priuato: Et passato el ditto anno, se ne possa ragionar, come deli altri nouicij, uincendoli nondimeno per quattro quinti. Et piu uogliamo che questi tali ritornati faciano tutto, o, in parte questa penitentia secundo che parera al guernatore, per sua mortificatione, et bono exempio del proximo suo: Prima chel dica sua colpa humilmente denanti a tutti li fratelli: Et alhora ligubernatori cum ogni dolcezza, et mansuetudine li mostremo lo error suo, confortandolo a seguire nostri costumi, et corregerlo secundo la qualita del difecto, perche fu priuato.

La prima penitentia e, che stia uno anno chel non possa hauere alcun officio nela compagnia. La secunda penitentia quando per scandalo, o, per infamia publica fusse stato priuato de la compagnia, uogliamo che sia spogliato nudo, et habi in dosso una uesta de pano de lino, et cossi sia menato denanti al correctore, et se non ci fusse sia menato denanti ali guernatori, et ciascaduno li dia cum la di-

sciplina tre uolte, et da poi uada a tutti fratelli ad uno ad uno, stando loro a sedere et lui se inzenochij: et loro li diano cum la disciplina una uolta et non piu, et da poi dia a tutti la pace cum la tauoleta, hauendola lui prima receuta da Dio, et da poi se uesti et sia messo a sedere in choro, ultimo a tutti li fratelli, et alhora se inzenochino a pregare idio che alui et a tutti li dia perseuerantia fina ale fine.

Et ordinamo per el pacifico uiuer de fratelli, et acio che ilum osculo dela charita non ne relaxi, la quale ci fa boni effecti esser, che quando alcuna differentia nascesse tra nostri fratelli de qualunque cossa si sia, non si possano richiamare anuno iudice, luno da laltro, se prima non ha licentia dali guernatori, et quelli guernatori debbano, o, per loro, o per altri, a chi loro pare di accordarsi insieme senza partire: et se non si potesse accordarli insieme, siano tenuti li gubernatori de comandare loro, che inanci se partino de la compagnia, che chiamano dui arbitri che siano dela compagnia, et quelli siano tenuti metterli dacordo: et se non potessero, diage loro gubernatori uno terzo a loro modo, et quello che daccordo indicherano de tre dua, sia sententiato definitiue: et chi dele parte non uora seruare questa sententia, da octo di in la: habia tempo aconsentire, et araticare: passato li octo di chi non obseruera sia priuato dela compagnia senza altro partito farne: Et questo per obuare ali scandali, et aquestione, acio si uiua in pace et quiete.

Et ordinamo se alcuni de fratelli nostri che facesse contra a nostri capitoli: fori dela compagnia, cum ogni humanita lo riprehenda, et induca a ben fare, et acio questo facto sia da Dio benedecto:

Cap. XVIII: *De la dispensatione di presenti:*

Anchora ordinamo chel nostro correctore possi e sia licito dispensare ciascuno de nostri fratelli li quali non potessero deiunare el uenerdi, o, dir nostri officij ouer non potesse obseruar nostri capitoli. Et in questo caso possi dispensare et commutare ditti tali che non posseno obseruare in quello a lui pare e piace; essendo legitima et manifesta rasone in tale dispensatione, et habia aduertentia in non dispensar se non de quelle cosse che non si po far altro, et quando altramente facesse sia sopra sua conscientia: ma in niuna altra cossa non possa dispensare ne commutare ne interpretare alcuni de questi capitoli: ma ad litteram secundo la littera se contiene et se altramente dispensasse sia ipsofacto nulla et non habia ualor alcuno:

Cap. XIX: *Dela obseruantia et mantenimento dei nostri capitoli et del modo si tenga quando bisognasse azonzere oleuare alcuna cossa:*

Filioli mei audite legem patris uestri, et mandata eius in omnibus custodite: dice la sancta scriptura filioli mei, oldite la leze del padre uostro et in ciascuna cosa obedite a soi comandamenti: Amaistraci la presente scriptura che questi nostri capitoli: cum tutto el nostro inzegno afforzamo pienamente et semplicemente obseruare: Et perho ordinamo che questi presenti capituli di tutta la presente opera non si possa in alcun modo tohare. ne azonzer ne leuare, et per cagione che a tutti li casi non si po prouedere, et in tutte le cose che e, bisogno per la imprudentia de chi ordena.

Ordinamo alittera che semai per alcun tempo o per alcuna cagione bisognasse alcuna cossa mutar o zonzer oleuar che se obserue questo modo che li guernatori propngano nel corpo dela compagnia quelle cosse che uogliono da nouo far, et sian tenuti li nostri gubernatori far citar et richieder tutti li fratelli de la compagnia che habitano in uicenza, et pur se tutti uenir non potessero a tal partito per qualche iusto impedimento, ui si troui almeno a tal partito le tre parte de quelli che



habitano in Uicenza et uincasi il partito per quatro quinti da cordo, et da poi uinto che li sopra tenga quindici di et l'altra tornata si rimetta a partito un'altra uolta, et se si uince la seconda uolta per modo soprascritto. Si intende hauer effecto: Et in caso che la secunda uolta non se uincesse se rimangi tal materia ne li pristini termini, et se alcuno presumesse in algum modo de remouer alcuna cosa de dicti capituli. Senza seruare questa solenita ipsofacto se intenda esser priuato de la compagnia senza altro partito farne.

Et piu ordinamo che prima che habi executione quello che dinouo fusse dicto, uinto, o, raconcio, se debia far approuar et confirmar per il primo in Cristo mesier lo Uescovo de Uicenza nostro pastore et da lui approuato habia executione, altramente non.

Et per mazor declaratione de questo capitolo declaramo che doue si dice che li guuernatori o altri non possa mutare azonzere o minuire se non per li quattro quinti, et che sia ottenuto per doe fiade, che questo se deba intendere quando se azonzesse, minuisse o mutasse, qualche cosa la quale slargasse la mano et el rigore del nostro modo de uiuere. Imperho che non uogliamo che si possa per modo alcuno slargare questo modo de uiuere se non e, obseruato questo capitolo ad litteram, et quando bisognerà slargare qualche cosa, alhora sera malo segno, ma se paresse de azonzere qualche bona cosa: minuire anchora qualche imperfectione permessa in nostro modo de uiuere: ouero mutare alcuna cosa o de male in bene, ouero de ben in meglio, in tal caso pregamo tutti che siano fauoreuoli, et che a questo li gubernatori dagi opera, et quello che si proponera per essi guuernatori circa la nostra (professione et) spiriuaale utilita. Speciale uogliamo che poi che sera proponuto nela compagnia che quella parte sia ualida che hauera piu de la mita dele uoce et non che in questo se ricerca li quattro quinti, et basta che sia ottenuto per una sola fiada a laude del Signore.

Cap. XX: *Questo e lordine del officio secundo la consuetudine de la compagnia che si ragunano la nocte, et prima lofficio dala sera comincia cossi.*

U.) Jube Domne benedicere. R.) Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. R.) Amen. U.) Fratres sobrij estote et uigilate, quia aduersarius uester Diabolus tanquam leo rugiens circuit querens quem deuoret cui resistite fortes in fide. Tu autem domine miserere nostri: R.) Deo gratias: Dopo dica el demodario Adiutorium nostrum in nomine domini. R.) Qui fecit celum et terram. U.) Sit nomen domini benedictum. R.) Ex hoc nunc et usque in seculum. U.) A solis ortu usque ad occasum, R.) Laudabile nomen domini. Pater noster secreto: Da poi si dice. Confiteor da poi: Misereatur nostri: da poi. Indulgentiam: da poi si dica li sette psalmi penitentiali inzenochioni legendo cum letanie et oratione de dreto: Et finite le oratione si dice contando la Magnificat: et finita si dicano li infrascritti uersi et oratione et Benedicamus patrem et filium cum Sancto Spiritu. R.) Laudemus et super escaltemus eum in secula Oratio Omnipotens sempiternus deus qui dedisti famulis tuis in confessione uere fidei eterne trinitatis gloriam agnoscere, et in potentia maiestatis adorare unitatem: Quesumus ut eiusdem fidei firmitate ab omnibus semper muniamur aduersis: Per Cristum dominum nostrum. U.) Ora pro nobis sancta dei genitrix R.) Digni efficiamur promissionibus Christi: Oremus concede nos fomulos tuos quos domine deus noster perpetua mentis et corporis sanitate gaudere et gloriose beate marie semper uirginis intercessionem a presenti liberari tristitia: et eterna perfrui letitia. Per Cristum Dominum nostrum

Cap. XXI: *Deli Quattro Medici dele anime.*

Item uogliamo et ordinamo che si eleza per la compagnia quattro officiali: li quali se dimandino medici dele anime: et possino esser eletti ogniuno de la compagnia anchora che fusseno in altri officij: Et questi quattro siano li piu boni de la compagnia tutta: et habiano a durare per uno anno et possino esser confermati de tempo in tempo secondo che tale officio se uederano esser sufficientj altramente se ne elezano et se ne fazano deli altrj. Ne se risguardi a tal electione antiquita di Tempo ne grado di honore o dignita sacerdotale: ma simpliciter a quelli che sono di miglior uita che hanno piu lume spirituale: piu profunda humilita, et che hanno piu uinto se stessi domando le proprie sue passione. Tali che hanno queste parte si elezano a tal officio: et al meno ogni 15 zorni si assentino in qualche logo tutti quattro in presentia de tuta la compagnia. Et cossi cum silentio ogniuno inuocato lo spirito santo se deui per ordine el primo de la compagnia, et piu antiquo in quella: Et proponendo dica: Sono tanti anni o tempo che sum molestado de tal tentatione, et sum stato in tal defecto per molto tempo: prego me uogliati amaestrare come debia guarire de questa mia infirmitade, et liberarme da le mane de lo inimico. Et in questo niuno quando a loro accadera per farsi medicare spiritualmente se uergogni manifestar le proprie sue male inclinatione, et suggestione del demonio: sapendo per certo che se le manifestaran: per uirtu de quella humilitade: et remedij: et oratione che si farano che infallanter sera medicato et guarira da quella pestifera infirmitade: Et per lo contrario chi non se scoprira bene o per uergogna o per altro rispetto: sapia che tale restera sempre amorbato ne mai guarira de la sua spiritual infirmitade. Imperho che il medico corporale non pol sapere uno che non dica la sua infirmitade, ma la coprisse. Bisogna manifestarsi al medico, dicendo quanto cognosce de la propria infirmitade et de le cause che hauesse dato a quella. Alhora il prudente medico cognosce la malattia, et la causa de quella molto meglio che non so declarar lo infermo: et cossi lo comincia a medicare secundo che conuiene: qualche fiada cum cose dolce o altri fomenti: qualche fiata cum cose amare e il medicare spirituale. Et quando accade che qualchuno habia qualche spiritual malattia, la qual sia insolita, o che esso non la sapesse cossi ben explicare, non si sia presto a precipitar la sententia del medicarla, ma si faza qualche oratione, et quelli quattro medici spirituali facciano il suo consulto in presentia de tutti, dicendo tanto alto che possino esser intesi da altri acioche tutti possano imparare il modo de medicare et si stessi et altri. Et chi uoleno bene medicar altri bisogna che essi siano de tal infirmita lontani et sian sani, altramente ge seria ditto, medice cura te ipsum, et cossi siando lo medico sano de boni costumi quando alde la infirmita spiritual de altri non debe a modo alcuno dispresiarlo, ne farlo de poco animo se epusillanimo: ma hauendoge compassione farli animo: et per lo opposito se fusse uno presuntuoso, ouero ostinato, farli de bone, ma charitatiue reprehensione: Et lo medico spirituale debe esser tanto prudente che sia tuto illuminato e sapia qualche fiata curare le infirmitade mo cose contrarie mo cum le conueniente uerbi gratia. E uno che si accusa hauer superbia, et uoria di quella remedio: Qualche fiata a tale bisogna farge fare cose contrarie a la superbia, et farli far qualche cosa uile et cossi curarlo per li suo contrario ma qualche fiata bisogna curar essa superbia per altra superbia, ma che sia molto mancho nocua, et sia ad utilitate de si o de altri: come seria. Si troua uno tentato, et inganato de superbia grossa et carnale, come quelli che si laudano de parentelle ricchezze, Signoria, o che fano pompe in uestimenti, edificij, famegli etc. Questi tali qualche fiata non si humilierebano a cose uile. Al primo tratto bisogna cum lo Thuribulo perfumarli, et medicarli cum un poco de uanagloria, et dirli staria pur bene ala Magnificentia uostra che e cossi generosa far qual-

che piu elemosina, ouero tor in protectione tal sorte de persone miserabile per difenderle: imperhoche questo sta bene a pari uostri, Et in poche parole bisogna qualche fiata medicar una superbia cum unaltra mancho nociua, et cossi qualche fiada accade de tutti li altri peccati, excepto de la carne. In perhoche a curar tal morbo fora de lanima, sempre bisogna separare le cause et commertio quanto sia possibile. Habia anchora a mente lo medico spirituale se uole ben medicare che quando si tratta de la infermita de qualchuno a uedere in si stesso se è stato molestato de tal infirmita, et se de quella è guarito, et perche modo e curata in si stesso tal infirmita o per oratione, o per lectione, o per humiliarsi o per altro, perche questa tal experientia zouera assai a medicar altri. Debe etiam ueder lo medico se hauesse tal infirmita de la quale un altro se lamenta come la seria periculosa et dannosa. et come la curarebe, et medicarebe in si stesso: Et questo aiuterà assai a medicar altri. Item quelli che proponeno qualche sua spiritual infirmita et dicono che uoriano guarire de quella, aduertiscano se de essa infermita, o, tentatione se poriano liberare da si stessi, et se delectino de curarsi, come uerbi gratia; è, uno che è molestato et tentato de una donna. Tal se delecti dimonstar ne andar doue si troua, et non pol far questo. pol ben non parlarge, maxime da solo a solo, o pol ben parlarge non cossi piaceuolmente come da prima, et pol bene non risguardarla in fazza. Et cossi quelle cose che pol fare le debe fare, altrimenti seria uno calefar dio, et si stesso digando che uol guarire, et uol le cause de la infermita, et che uol star senza tentatione et non remouer li impedimenti cossi e de le altre malatie spirituale de le quale l'omo da si stesso se ne pol curare, Adoncha quando accade una qualche griue et insolita tentatione a qualchuno se pare de non resoluer per alhora, si differischa ad unaltra fiata, facendo far oratione a dio che inspiri ali medici dil modo dil medicare; et dapoì unaltra fiata collegialmente ogniuno de tutti quattro dicano il suo parere: ma sia determinato, et notato in scrittura la sorte de la spiritual infirmita non nominando lo infermo: et si scriua tutte le medicine, et remedij spirituali dati da tuti, et se uno fusse contrario a laltro non se stia a contendere per modo alcuno, ma fra essi si determini qual sia miglior medicina, et quella si exequisca, perche in tal caso per la uirtu de la fede, humilita, et obedientia da esso tentato sera liberato de le naue del inimico. Et siano aduertiti li medici che tute le spiritual infirmita sono per qualche modo curabile se serano prudenti excetto questa sorte de maledetta malatia cioe; tepidita: Di questa sorte quando si ritroua qualchuno che ha hauta dono de qualche feruore spirituale per tempo passato, et dapoì lo ha perso, et uene a tal stato che solamente non ha feruore, ma ha perso il gusto de esso feruore et non si cura di far profetto, ma dice: che tante cose: chi poria far questo: et ha una nausea, et fastidio de cose spirituale. Se alcuni se ritrouano in tal stato, è, Tempo perso a uolerli curare, et se gettar uia le medicine ne tali mai poterano guarire de questa morbida contagione se non per dui modi: 1° per miraculo de dio prouocato per oratione. 2° se tal tepido cascasse in uno qualche graue et grande peccato come dice la scrittura. *Ultinam frigidus esses aut calidus etc.*: te incipiam euomere ex ore meo. Non che la scrittura desiderì che siamo grandi peccatori, ma uol dire che a comparare uno grande peccatore a uno tepido piu facilmente se cura il peccatore, si che se ui accadera tal caso siate aduertiti, et non per questo li douiti abbandonare dale uostre oratione, ne despresiare le sue necessita, et molto mancho li doueti exortare che fesseno qualche peccato grande dicendo forsi ue releuaretì; imperhoche non sunt facienda mala ut eueniant bona et poriano tali de uno peccato cascare in un altro, et ruinarsi molto piu facilmente che per esso peccato recognoscersi, et emendarsi, si che resguardati molto bene come sta la christianita, le religione, et tante secularita, et non facilmente doueti perdere il tempo a uoler conuertire tal persone, ne insegnarli la de tal perfectione: imperhoche tal sorte de

persone non fanno mai profetto in la uia de dio, secundo che sono essi in abominatione in la uia de dio. Sono anchora alcune altre sorte de persone incurabile in qualche sorte de infermita, imperhoche solo dio le uol curare et se l'omo se uole impazzare de curar tal infermita non pol hauer bon costrutto: ma spesse fiade seguita qualche fallo et errore, Et questa sorte de persone e comunamente quelli che hano quidem bona uolunta in comune de uoler esser homini da bene: pur in particolari non uoleno relaxarsi in tuto secundo che e il uoler de dio: ma come ho ditto in particolari uoleno qualche cosa, anchora che dicano che uoleno relaxarsi.

Similmente poriano tal sorte de persone non far profetto per un altro defecto cioe quando dicono che uoleno far profetto, pur non purificano la sua intentione in puro honor de dio, ma cum lo honor de dio mesceda qualche sua utilitate corporale, o, spirituale. Questi tali, o, che non purificano tutta la sua intentione o che non se relaxano in comuni. et in particolari assai fiade sono difficili a curare. et chi li uol medicare comunamente tali fano qualche altro fallo piu grosso che non era quello del quale si uoleuano curare. Per tanto e da farli intender la radice de questo suo errore. Adoncha bisogna esser molto prudente. Et in lo medicar spirituale se obserui prima ad intender bene la sorte de la malatia. 2° ad inuestigare le cause de essa infirmitade. 3° darli li remedij... conuenienti per guarire. Ultimo come si debia conseruar sano.

Et perche seriano molti casi particolari de alcune graue infirmita, et tuti non si possono al presente scriuere, Dio ui aiuterà se hauereti fede.

Laus Deo

A di 5 Settembre 1525. Parte presa per li sacerdoti.

La excellentia sacerdotale quanta sia, et che sopra le altre dignitate sia ciascun christiano il confessa. Et perho cognossuta conueniente cosa, e, lo honor che a tal grado specta rendergli: se li patri nostri carnali, et intrinseco et exteriormente honoremo dali quali lo esser habiamo perche ali patri nostri spirituali da cui lo benesser receuemo cum segni etiam exteriori manifesta riuerentia. non prestemo dali quali non li alimenti, et uita temporale receuemo, ma il cibo celeste: la uita incorruptibile, immortale, sacerdoti del sacerdote nostro eterno, da lui eletti, a lui placiti, mediatori, reconciliatori de la pace de dio tra dio et l'omo: capi et guida de la salute nostra: Per tanto considerati li honesti rispetti: et debite circumstantia examine. Ua la parte che da mo inanti tuti li sacerdoti de la compagnia nostra cossi quelli che l'al presente ui sono, come quelli che uenirano, siano messi ali lochi superiori nel oratorio a sedere, et anteposti a qualunque altro fratello secolare de la compagnia nostra quanto si uogli esistente piu antiquo, et prima descritto di essa compagnia: cum li quali nui insieme laudando, et magnificando idio, pregeremo possiamo etiam ritrouarsi a sedere in cielo a le perpetue sedie in gloria.

Obtenuta de tutte le ballote n. 21 con 0.

Laus Deo

A di 1° octubrio

[Per chi uolesse essere presente alle preghiere nell'oratorio]

Essendo li tempi passati per li fratelli de la compagnia nostra prouidamente instituita una salutifera parte, la quale non di meno era cum successo di tempo

poco in uso ouer nulla: ad essa compagnia nostra: Et perche sempre ogni actioni di bono exempio procurar douemo. Ua la parte che non obstante alcuno de capituli nostri, se alcuno uolesse esser introducto, come ale fiade, accade a ueder et esser presente nel tempo che la compagnia, e, nel oratorio congregata le hore debite a render laude al Signore: non sia in facultade de li guuernatori introdurlo: ma prima sia per la mazor parte de li fratelli nostri ballottando abtenuto: altramente in questo lautoritate sola de essi guuernatori, non basti.  
Obtenuta la soprascritta parte de Ballotte

A di sesto

[Parte riguardante la confessione e comunione]

Perche ale uolte accadere po che alcuni de nostri fratelli li quali ritrouandosi absenti da la cita de Uicenza manchino dal frequentar de le comunione et confessione sanctissime: trapassando il termine et spacio de li altri fratelli che in la uita comoranti si reducono a la compagnia iusta l'ordine de capituli nostri a la refectioe de l'anima liquali per tal absentia cessando da tal et cossi laudabile operatione, manchandoli il suo sustentamento et cibo: rimangano debili, onde per tal debolezza facilmente ad ogni offendiculo cascando pono periculare: Et perho uolendo li patri uostri guuernatori al bisogno de le pecorelle sue dal resto dil suo grege lontane proueder dil cibo suo necessario. Ua la parte: che ciascun de li fratelli nostri quantunque absente da la cita de Uicenza: una uolta al mese in qualunque loco si trouasse esser, si confessi et comunichi essendo impedito per tal absentia di potersi confessar dal nostro corricatore.  
Obtenute de ballotte 25 con 3

A di XIII octubrio 1527

[Circa la assistenza ai fratelli malati della compagnia]

In li nostri capituli aprobati, tra li altri hauemo lo capitulo deli infermieri lo qual dice che molto piu semo tenuti ad subuenir li nostri fradelli carnali: Mazormente adunque piu semo tenuti ali spirituali che non semo a quelli che non sono nostri fratelli ne carnali ne spirituali. Et per proueder a qualunque inconueniente che per lo tempo passato e stato pocho aduertito el quale e che alcuni de li nostri fratelli pouerì qualche uolta sono stati infirmi longamente, e male erano subuenuti ne le sue necessita. Et questo perche tuti li denari de la nostra casella secreta che za si seruaueno per tali bisogni principalmente da uno tempo in za non si seruano piu, Ma si prestano ouer dispensano tuti in li pouerì estranei de lo hospedale, E quando bisogna poi per tal necessita che ocure molte uolte, et per multi altri bisogni, el piu de le uolte si trouano esser spisi et non esserli uno soldo: Et uedendo li nostri padri guuernatorj tali desordeni, Uolendo proueder. Considerata la extrema carestia che è generalmente de ogni cosa, considerata la necessita de li fradelli e maxime de li pouerì quali multi de loro sono stati infirmi, et non sono anchora guaritj. Uedendo anchora tute le arte restrete, et che li mercadanti non lauorano come soleano et da ogni parte esser ristreto el uiuere: Hanno proposto meter la presente parte: che de cetero tuti li denari che serano offeriti ne la casella nostra secreta siano tenuti e reseruati tuti per tali respecti come e dito fina tanto che altro sera terminato per la mazor parte de la compagnia nostra,

la qual el signor idio per sua clementia longamente conserue. Laus Deo.  
Obtenuta la soprascritta parte de tutte le ballotte n. 21 con 0.

A di XX octubrio 1525

[Sulla amministrazione delle offerte e lasciti]

La consideratione e causa de infiniti Beni, si come la inconsideratione e causa di infiniti mali: Per tanto li nostri Padri gubernatori che hanno uisto multi hinconuenienti et danni patidi li tempi passadi per lhospedal nostro, hano proposto de proueder a tali desordini, et cauar ogni mormoratione et suspecto a ciehaduno quanto alor sera possibile: Et pero ui proponemo questa parte che da qui auanti mai sia in liberta di alcuno capellano che stanciasse in lo hospedale nostro de la misericordia, ne alcuno altro religioso che praticasse in ditto loco di potersi far dar denanzi a niuna persona del ditto hospedale, ne da altre persone extranee ne per messe di S. Gregorio, ne per morti, ne per uiui, ne per infirmi, ne per oratione, ne per alcun modo o uia, ne per alcuna persona, che uenisse a morte perche questa e nostra firma et valida intentione et uolemo sia obseruata: che tutte le elemosine de messe de oratione et li legati fatti per quelle persone che stantiano in lo ditto hospedale, non possano esser de altri che de lhospedale preditto, Excetto se colui che testasse non fusse parente de ditte persone e a lui uoleseno lasare come e dechiarito per lo nostro capitulo n. XII. lo qual uolemo che si obserue come si conuiene ad (unguen): Et ogni uolta chel fusse inteso esser contrafatto a questa parte. Uolemo che subito quelli hauerano contrafatto siano cassi et priui et mandati fora facendoli render et tutto, e tal pena habie tutte quelle persone che li consentiseno, Et uolemo che tal dinanzio, roba tolta se intenda esser robata et expilata alhospedale. Et uolemo che a tutti quelli religiosi ouer sacerdoti o capellani che praticerano al nostro hospedale ouer che stanciaseno in esso a salario ouer senza salario a tutti ge sia in prima per li padri guuernadori leta e intimata la presente parte. Laus Deo.  
Obtenuta la soprascritta parte de tutte le ballotte n. 20 con 0.

A di ditto

[Circa la correzione dei sacerdoti]

El non e dubio alcuno dilectissimi et honorandi fioli et fratelli che per li seculari si possa mai tanto honorare li ministri di Jesu Christo quanto si conueneria. Jmo per modo di parlar si proponeno ali anzoli nel far discendere el signor del mondo di cielo in Terra. Et non obstante questa tanta sua dignita et gratia sono anche multi di loro mentre che uiueno in questo misero mondo homeni falaci imperfeti et pieni de multe ignorantie de le cose spirituale et hano bisogno de esser aiutati, et drizati ala uia de la perfectione si come hano li seculari et molto piu per esser mazor obligo el suo uerso el signore: Et perche questo modo de redrezar li homeni a la uia de la perfectione non e cognosuto da molti ma rarissimi liquali uengono sbefati et uituperati molte uolte da quelli che non seguitano tal uia: et uui sapeti che sul fato deli nostri honorandi sacerdoti multe uolte per nuj et per altre persone e stato fato asai parole cum diuerse opinione che tute erano a buon fine, et nui che hauemo piu creduto ali homeni perfecti per esser lo numero mazore che non hauemo ali rari piu perfeti et sancti, Doue prima haue-

uemo presa la bona uia per humiliar li nostri honorandi sacerdoti et nui medemi confonderni per honor di Christo el quale si humilio ali soi apostoli et a Juda. Et per redur a qualche perfectione la compagnia faceuono star li sacerdoti ali lochi soi piu per suo utile che per nostra uolunta: Jmo si poteua dir che questo si faceua per sua humilita et per confonder la superbia a chi se uedesse di sopra da coloro che ueneno honorati da li anzoli: Et da poi a persuasione de quelli che non sano tal arte fu fatta una parte di honorar li nostri sacerdoti de ceremonie et meterli di sopra et hauerli non in locho de fradellj et fioli, ma in locho de superiori et mazori et non poterli penitenciar per li soi fali et manchamenti, et cusi fu ottenuto. Ma lo fine ha dimostrato che tal honore e stato sua ruina: Per tanto li nostri padri guernadori hano proposto contra quella parte meter una altra parte, perche quelli che la feceno la pono anche romper per piu honor de dio et bono exemplo del proximo et mandare questa: che de cetero tute le persone cosi ecclesiastice et religiose de ogni grado che fusseno acceptate per fradelli ne la compagnia nostra debano star subdite ali padri gubernatori si como staua lo nostro redemptore subdito ali soi parenti et che debano esser penitenciate senza rispetto alcuno si come si fano de li altri per li soi fali et debano star di sotto da quelli che serano uenuti prima di loro ala compagnia si come si fa obseruar a tutti li altri de ogni dignita et conditione. Et questo se intenda solamente in lo oratorio ma fora del dicto locho uolemo che ognuno di nostra compagnia li honoreno et reueriscano come meritamente si conuene. Et ogni cosa sia a honore et gloria del Signore: Obtenuta la soprascripta parte de ballote 19 con 5.

A di XIII marzo 1530.

[Circa la confessione delle colpe]

Per diuina prouidentia che mai non cessa de mandare el suo sancto lume sopra le sue creature che desidera de imparare la uia del ben uiuere: essendo andato uno di nostri padri gubernatori a Uerona per certe occorrentie: et hauendo uisitati quelli nostri boni fradellj: spirituali nel tempo che erano reduti alla compagnia alaudare el signor nostro mesier yhesu Christo: et hauendo uisto uno acto molto bello, laudabile: et uirtuoso che se dimanda le colpe mediante el qual acto l'omo timorato de dio pole andare alla perfectione impero li nostri padri gubernatori zelantj del honor de dio et desiderosj della salute delle anime de soi fioli: et fradelli deliberarno mandar la presente parte una. che tutti li fradelli che fusseno cascati in le antedicta colpe qual serano descripte in la tauola dimandata la tauola delle colpe, siano tenuti ogni dominicha manifestarsi in presentia de tuta la compagnia per piu sua mortificatione: et li gubernatori siano tenutj a corezerlj: et penitenciarlj secondo meriterano tallj loro deffetti. Et cusi a di soprascritto andete la lasopra scripta parte qual fu balotata et fu obtenuta. A laude di nostro dolce Signore.

Obtenuta cum ballote 19 con 3.

Dal manoscritto:

STATUTI DELLA COMPAGNIA DI S. GIROLAMO  
ED OPERA DELLA CARITA

(Vicenza - Bibl. Bert. Gonz. 22-6-28)

*Ed in nome de' Signori, così aduertito, curati  
e' dirigitato. Doueremo esser uero, non istati  
uolenti; così aduertito, curati, e' di libertà da  
ueranno così usora nel' istesso modo, p  
na. di quelli fradelli osservando la loro  
aliganza, e' trasgressione, et informandosi  
co' contentamento de' loro costumi e' compe  
que massimo. Doueremo, alia' sospetto,  
Douendosi in essere obbedire dalla Com:  
propria ogni transgressione per le pessime  
consequenze, che porta. Deo in uillaggio:  
et uolendosi alia' de' fradelli in quale ha  
trasgressione saranno auuertiti di prima,  
concederli amouolimento per uolere con  
placida maniera all'emendatione, poise  
il uoglio si facesse pericoloso, o' la correctione  
seruata non hauesse, doueremo esse' tras  
gressione rappresentata al capo, et ali al:  
tri Consiglieri, perche sia apunto, e' delibe  
rato tutto quello che nel' capitolo de' tras  
gressori, e' delinquenti e' stato sopra dichia  
rato. Et come che in questa inuisione  
si prende il uero et uol' fondamento, e' profi  
fido della compagnia. Per quelli che esser  
sitaranno quest' officio, per le uiscere di  
Deo habito si purano, et auuertiscono  
di facer sempre in esso contentato, et  
infaticabil' aduertenza, e' diligenza, uiciora*